

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 3066**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
6 dicembre 2011, n. 201,  
recante disposizioni urgenti per  
la crescita, l'equità e il  
consolidamento dei conti  
pubblici

LE NOVELLE

dicembre 2011  
n. 323



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: ---

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3066**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
6 dicembre 2011, n. 201,  
recante disposizioni urgenti per  
la crescita, l'equità e il  
consolidamento dei conti  
pubblici

**LE NOVELLE**

dicembre 2011  
n. 323



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* contiene i testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" nel testo comprendente le modifiche approvate in Commissione alla Camera e sul quale il Governo ha posto nell'Aula di Montecitorio la questione di fiducia. I testi a fronte sono così strutturati:

- la prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto-legge, 'vigente' nel caso di modifiche proposte dal disegno di legge di conversione;

- la seconda colonna presenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni, evidenziate, come di consueto, in **neretto**, recate dal decreto-legge;

- la terza colonna, inserita solamente per quelle parti ulteriormente modificate nel corso dell'esame parlamentare, presenta le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione in corso di approvazione alla Camera. Le variazioni della terza colonna rispetto alle modifiche introdotte dal decreto-legge sono rappresentate da **neretti 'retinati'**. Gli stessi neretti retinati in prima colonna stanno quindi ad indicare le soppressioni proposte dal disegno di legge di conversione.

Per una più facile lettura, sono state aggiunte delle rubriche che individuano lo specifico contenuto della novella.



## INDICE

TESTO A FRONTE.....	17
<b>Articolo 2, comma 1-bis</b> <i>(Deducibilità ai fini IRES e IRPEF della quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati).....</i>	19
<b>Articolo 2, comma 2</b> <i>(Deduzioni IRAP al fine di agevolare l'assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni).....</i>	21
<b>Articolo 3, comma 1</b> <i>(Ricomprensione, tra le tipologie di spese escluse dal computo dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali).....</i>	25
<b>Articolo 4, comma 1, lett a)</b> <i>(Determinazione dell'imposta netta del reddito IRPEF).....</i>	33
<b>Articolo 4, comma 1, lett. b)</b> <i>(Detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali).....</i>	35
<b>Articolo 4, comma 1, lett. c)</b> <i>(Inserimento tra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione di quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza).....</i>	41
<b>Articolo 4, comma 1, lett. d)</b> <i>(Detrazioni nei confronti dei non residenti per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali).....</i>	51
<b>Articolo 4, comma 2</b> <i>(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali - norme di coordinamento con la legge n. 244 del 2007).....</i>	53
<b>Articolo 4, comma 4</b> <i>(Proroga delle agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ed estensione anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria).....</i>	55

<b>Articolo 6-bis, comma 1</b> <i>(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito)</i> .....	57
<b>Articolo 9, comma 1</b> <i>(Imposte differite attive - Estensione del credito d'imposta)</i> .....	59
<b>Articolo 10, comma 12</b> <i>(Abrogazione dei limiti ad ulteriori attività di accertamento)</i> .....	65
<b>Articolo 10, comma 13-bis</b> <i>(Rateizzazione dei debiti tributari)</i> .....	71
<b>Articolo 10, comma 13- quater</b> <i>(Remunerazione degli agenti della riscossione)</i> .....	73
<b>Articolo 10, comma 13-octies</b> <i>(Proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali)</i> .....	81
<b>Articolo 10, comma 13-decies, lett. a), b), c) e d)</b> <i>(Riscossione, rateizzazione e pagamento tardivo dei debiti tributari)</i> .....	83
<b>Articolo 10, comma 13-duodecies, lett. a), b)</b> <i>(Fatturazione elettronica verso la PA)</i> .....	91
<b>Articolo 10, comma 13-terdecies</b> <i>(Vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari)</i> .....	93
<b>Articolo 11, comma 5</b> <i>(Liste selettive di contribuenti - Abrogazione)</i> .....	95
<b>Articolo 11, comma 7</b> <i>(Modifiche alla disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso)</i> .....	97
<b>Articolo 11, comma 8</b> <i>(Consigli tributari - Abrogazione)</i> .....	103
<b>Articolo 11, comma 9</b> <i>(Consigli tributari - Abrogazione)</i> .....	107
<b>Articolo 11, comma 10</b> <i>(Consigli tributari - Abrogazione)</i> .....	109
<b>Articolo 11, comma 10-bis</b> <i>(Attività di accertamento per il recupero coattivo di somme non riscosse - Proroga termini)</i> .....	111
<b>Articolo 12, comma 1</b> <i>(Limite a mille euro per la tracciabilità dei pagamenti - Estinzione di libretti al portatore)</i> .....	115



<b>Articolo 12, comma 1-bis</b> (Libretti al portatore con saldo eccedente i 3.000 euro - Sanzioni) .....	123
<b>Articolo 12, comma 2</b> (Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni eccedenti i mille euro - Utilizzo di strumenti telematici) .....	127
<b>Articolo 12, comma 11</b> (Contrasto all'uso del contante - Comunicazioni all'Agenzia delle entrate) .....	131
<b>Articolo 13, comma 13, secondo periodo</b> (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Risorse per l'ANCI).....	133
<b>Articolo 13, comma 13, terzo periodo, prima parte</b> (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Sanzioni) .....	135
<b>Articolo 13, comma 13, terzo periodo, seconda parte</b> (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Sanzioni ed interessi) .....	137
<b>Articolo 13, comma 13, terzo periodo, terza parte</b> (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Sanzioni) .....	141
<b>Articolo 13, comma 14, lett. a)</b> (Reintroduzione dell'ICI per la prima casa) .....	143
<b>Articolo 13, comma 14, lett. b)</b> (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Potestà dei comuni in materia di detrazioni) .....	149
<b>Articolo 13, comma 14, lett. c)</b> (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Applicazione dell'aliquota).....	153
<b>Articolo 13, comma 14, lett. d)</b> (Riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI).....	159
<b>Articolo 13, comma 14, lett. d-bis)</b> (Riconoscimento della ruralità degli immobili - domanda di variazione).....	161
<b>Articolo 13, comma 16, primo periodo</b> (Anticipazione del termine per la determinazione dell'acconto dovuto per l'addizionale comunale Irpef).....	165
<b>Articolo 13, comma 16, secondo periodo</b> (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Differenziazioni delle aliquote) .....	169
<b>Articolo 13, comma 18</b> (Fondo sperimentale di riequilibrio-inclusione nel gettito della compartecipazione IVA dei comuni) .....	171

<b>Articolo 13, comma 21</b> <i>(Riapertura dei termini per le variazioni catastali dei fabbricati rurali)</i> .....	175
<b>Articolo 14, comma 47</b> <i>(Prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani)</i> .....	179
<b>Articolo 14-bis, comma 1</b> <i>(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)</i> .....	185
<b>Articolo 16, comma 1</b> <i>(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei)</i> .....	189
<b>Articolo 18, comma 1</b> <i>(Incremento delle aliquote IVA)</i> .....	191
<b>Articolo 19, comma 1</b> <i>(Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari)</i> .....	195
<b>Articolo 19, comma 2</b> <i>(Imposta di bollo su conti correnti)</i> .....	201
<b>Articolo 19, comma 3</b> <i>(Imposta sulla comunicazione relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito)</i> .....	203
<b>Articolo 19, comma 24</b> <i>(Abrogazione di un'addizionale nella misura dell'imposta di bollo)</i> .....	205
<b>Articolo 22, comma 5</b> <i>(Fondazioni lirico-sinfoniche - Posticipazione del termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione)</i> .....	209
<b>Articolo 22, comma 6</b> <i>(Ricostituzione dell'ICE)</i> .....	215
<b>Articolo 22, comma 9-bis</b> <i>(Trasferimento a Fintecna delle partecipazioni di ANAS)</i> .....	239
<b>Articolo 23, comma 2-bis, lett. a)</b> <i>(Deliberazioni della Consob sui regolamenti di organizzazione e funzionamento)</i> .....	241
<b>Articolo 23, comma 2-bis, lett. b), c), d) e e)</b> <i>(Modifiche della maggioranza qualificata nella Consob)</i> .....	249
<b>Articolo 23, comma 2-ter</b> <i>(Ordinamento della Consob)</i> .....	253
<b>Articolo 23, comma 4</b> <i>(Riduzione dei costi di funzionamento dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)</i> .....	263

<b>Articolo 23, comma 8, lett. a)</b> <i>(Riduzione componenti del CNEL)</i> .....	265
<b>Articolo 23, comma 8, lett. b)</b> <i>(Procedura di nomina degli esperti del CNEL)</i> .....	267
<b>Articolo 23, comma 8, lett. c)</b> <i>(Nomina dei rappresentanti delle categorie produttive del CNEL)</i> .....	269
<b>Articolo 23, comma 12</b> <i>(Nomine degli esperti e dei rappresentanti del CNEL)</i> .....	273
<b>Articolo 24, comma 7</b> <i>(Conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia-Requisiti)</i> .....	275
<b>Articolo 24, comma 9</b> <i>(Limite anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima)</i> .....	277
<b>Articolo 24, comma 12</b> <i>(Adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)</i> .....	281
<b>Articolo 24, comma 14, lett. e)</b> <i>(Requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici)</i> .....	285
<b>Articolo 24, comma 17</b> <i>(Accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti ai "lavori usuranti")</i> .....	295
<b>Articolo 24, comma 19</b> <i>(Totalizzazione dei periodi assicurativi)</i> .....	301
<b>Articolo 24, comma 25</b> <i>(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)</i> .....	303
<b>Articolo 24, comma 31-bis</b> <i>(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati)</i> .....	307
<b>Articolo 27, comma 1</b> <i>(Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso strumenti societari)</i> .....	311
<b>Articolo 27, comma 2</b> <i>(Programmi unitari di valorizzazione territoriale)</i> .....	323
<b>Articolo 27, commi 3-3-quinquies</b> <i>(Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali)</i> .....	341
<b>Articolo 27, comma 4</b> <i>(Locazioni passive di immobili pubblici)</i> .....	345

<b>Articolo 27, comma 5</b> <i>(Agenzia del demanio – Manutentore unico)</i> .....	351
<b>Articolo 27, comma 6</b> <i>(Gestione di alloggi pubblici)</i> .....	359
<b>Articolo 27, comma 7</b> <i>(Semplificazione normativa in materia immobiliare - Abrogazione di disposizione relativa a Roma Capitale)</i> .....	361
<b>Articolo 27, comma 7-bis</b> <i>(Semplificazione normativa in materia immobiliare - Abrogazione di disposizione relativa ai piani di razionalizzazione degli uffici pubblici)</i> .....	363
<b>Articolo 27, comma 7-ter</b> <i>(Semplificazione normativa in materia immobiliare - Abrogazioni su adempimenti in materia di gestione di locazioni passive)</i> .....	367
<b>Articolo 27, comma 7-quater</b> <i>(Semplificazione normativa in materia immobiliare - Composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici)</i> .....	369
<b>Articolo 27, comma 8</b> <i>(Federalismo demaniale relativo ai beni culturali)</i> .....	375
<b>Articolo 28, comma 1</b> <i>(Concorso alla manovra delle regioni - Aliquote addizionale regionale IRPEF)</i> .....	381
<b>Articolo 28, comma 4</b> <i>(Concorso alla manovra delle regioni - Soppressione di termini per l'adeguamento delle Regioni a statuto speciale alle norme sul federalismo fiscale)</i> .....	383
<b>Articolo 28, comma 6</b> <i>(Concorso alla manovra delle regioni - Conti di tesoreria ed erogazioni alle regioni per il finanziamento della sanità)</i> .....	387
<b>Articolo 28, comma 11</b> <i>(Soppressione attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione IRPEF)</i> .....	389
<b>Articolo 28, comma 11-bis</b> <i>(Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di trascrizione)</i> .....	393
<b>Articolo 28, comma 11-quater</b> <i>(Divieto di assunzioni negli enti locali)</i> .....	397
<b>Articolo 29-bis, comma 1</b> <i>(Introduzione dell'impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione)</i> .....	399

<b>Articolo 30, comma 1</b> <i>(Missioni di pace)</i> .....	401
<b>Articolo 30, comma 2</b> <i>(Finanziamento del trasporto pubblico locale)</i> .....	403
<b>Articolo 30, comma 3, lett. a)</b> <i>(Finanziamento del trasporto pubblico locale - Soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina e relativa modifica a disposizione su rideterminazione addizionale regionale IRPEF)</i> .....	405
<b>Articolo 30, comma 3, lett. b)</b> <i>(Finanziamento del trasporto pubblico locale - Soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina)</i> .....	407
<b>Articolo 30, comma 3, lett. c)</b> <i>(Finanziamento del trasporto pubblico locale - Soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina: proroga termine)</i> .....	409
<b>Articolo 30, comma 3-bis</b> <i>(Trasporto pubblico locale lagunare)</i> .....	411
<b>Articolo 30, comma 8-bis</b> <i>(Ulteriore finalizzazione Fondo esigenze urgenti ed indifferibili: lavori socialmente utili e sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione)</i> ....	413
<b>Articolo 30, comma 8-ter</b> <i>(Trasferimento di risorse dalla società ISA al MIPAAF)</i> .....	417
<b>Articolo 31, comma 1</b> <i>(Esercizi commerciali)</i> .....	419
<b>Articolo 33, commi 1 e 2</b> <i>(Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali)</i> .....	421
<b>Articolo 35, comma 1</b> <i>(Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)</i> .....	429
<b>Articolo 36-bis, comma 1</b> <i>(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito)</i> .....	431
<b>Articolo 38, comma 1</b> <i>(Misure in materia di politica industriale)</i> .....	437
<b>Articolo 40, comma 1</b> <i>(Semplificazione registrazione clienti strutture ricettizie)</i> .....	439
<b>Articolo 40, comma 2, lett. a) e b)</b> <i>(Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutela in materia di trattamento dei dati personali: definizioni)</i> .....	443

<b>Articolo 40, comma 2, lett. c)</b> (Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutela in materia di trattamento dei dati personali).....	445
<b>Articolo 40, comma 2, lett. d)</b> (Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutele in materia di trattamento dei dati personali: diritto di accesso).....	447
<b>Articolo 40, comma 2, lett. e)</b> (Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutele in materia di trattamento dei dati personali: trasferimenti in Paesi terzi).....	449
<b>Articolo 40, comma 3</b> (Permesso di soggiorno lavoratori stranieri) .....	453
<b>Articolo 40, comma 4</b> (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese - Registro lavoratori).....	455
<b>Articolo 40, comma 5</b> (Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere).....	457
<b>Articolo 40, comma 6</b> (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese - Imprese autoriparazione).....	469
<b>Articolo 40, comma 7</b> (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese - Semplificazione in materia di composti organici volatili) .....	473
<b>Articolo 40, comma 9-bis</b> (Cessione di impianti radiotelevisivi).....	475
<b>Articolo 41, comma 1</b> (Programmazione delle opere strategiche).....	481
<b>Articolo 41, comma 2, lett. a)</b> (Approvazione unica del progetto preliminare).....	485
<b>Articolo 41, comma 2, lett. b)</b> (Approvazione unica del progetto preliminare: funzioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti) .....	489
<b>Articolo 41, comma 3</b> (Riduzione dei termini per l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi di delibere CIPE).....	493
<b>Articolo 41, comma 5-bis</b> (Nuova procedura per la finanza di progetto per le infrastrutture strategiche).....	495

<b>Articolo 42, commi 1, 2, lett. b) e c) e comma 4</b> (Cessione di immobili nelle concessioni, anticipazione della gestione delle opere oggetto di concessione, durata delle nuove concessioni) .....	509
<b>Articolo 42, comma 2, lett. a)</b> (Anticipazione della gestione funzionale ed economica di opere oggetto della concessione).....	515
<b>Articolo 42, comma 8 e 9-bis</b> (Agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari al fine di realizzare nuove infrastrutture con il sistema della finanza di progetto).....	517
<b>Articolo 42, comma 9</b> (Riassegnazione di somme elargite per scopi del Ministero dei beni culturali).....	521
<b>Articolo 43, comma 4</b> (Abrogazione di norme disciplinanti iter procedurali per l'approvazione di modifiche alle convenzioni di concessione) .....	523
<b>Articolo 43, comma 5</b> (Affidamento dei contratti e individuazione dei soggetti concessionari).....	527
<b>Articolo 43, comma 15</b> (Collaudo statico delle grandi dighe e delle opere complementari e accessorie realizzate prima del 1972).....	533
<b>Articolo 44, comma 2</b> (Abrogazione della disposizione relativa all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici).....	539
<b>Articolo 44, comma 4</b> (Modifiche alle disposizioni transitorie in materia di Conferenza di servizi) ...	541
<b>Articolo 44, comma 5, primo periodo</b> (Ripristino di norme abrogate, relative all'affidamento dei servizi di progettazione).....	543
<b>Articolo 44, comma 5, secondo periodo</b> (Abrogazione di norme relative all'affidamento dei servizi di progettazione)...	545
<b>Articolo 44, comma 6</b> (Nuove ipotesi di scorrimento delle graduatorie per l'affidamento del contratto) .....	547
<b>Articolo 44, comma 7</b> (Misure volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese nella realizzazione di opere pubbliche).....	549
<b>Articolo 44, comma 8, lett. a)</b> (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).....	551

<b>Articolo 44, comma 8, lett. b)</b> <i>(Applicazione della consultazione preliminare ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali)</i> .....	553
<b>Articolo 45, comma 1</b> <i>(Rilascio del permesso di costruire)</i> .....	555
<b>Articolo 45, comma 2, lett. a)</b> <i>(Giudizio di idoneità per i materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore)</i> .....	557
<b>Articolo 45, comma 2, lett. b)</b> <i>(Procedure per l'autorizzazione ad effettuare prove sui materiali da costruzione)</i> .....	559
<b>Articolo 45, comma 3</b> <i>(Semplificazione di procedure per l'approvazione di accordi di programma per la realizzazione di interventi previsti dal Piano casa)</i> .....	561
<b>Articolo 45, comma 4</b> <i>(Competenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'adozione degli accordi di programma per il Piano casa)</i> .....	563
<b>Articolo 47, comma 1</b> <i>(Estensione del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali al finanziamento di infrastrutture strategiche. Nuova denominazione del Fondo)</i> .....	565



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 2, comma 1-bis**  
*(Deducibilità ai fini IRES e IRPEF della quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati)*

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 6		
<i>Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066 <sup>1</sup>
<p>1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli</p>

<sup>1</sup> Le modifiche proposte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 6		
<i>Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066 <sup>1</sup>
interessi attivi e proventi assimilati <b>ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.</b>		interessi attivi e proventi assimilati.
(...)	(...)	(...)

**Articolo 2, comma 2**

*(Deduzioni IRAP al fine di agevolare l'assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni)*

<b>Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 11 <i>Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011 <sup>2</sup>
1. Nella determinazione della base imponibile:	1. <i>Identico:</i>
a) sono ammessi in deduzione:	a) <i>identica:</i>
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;	1) <i>identico;</i>
2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;	2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, <b>umentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;</b>
3) per i soggetti di cui all' articolo 3,	3) per i soggetti di cui all' articolo 3,

<sup>2</sup> A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

<b>Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011 <sup>2</sup>
<p>comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;</p>	<p>comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, <b>umentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni</b>; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;</p>
<p>4) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo</p>	<p>4) <i>identico</i>;</p>

<b>Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 11	
<i>Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011 <sup>2</sup>
indeterminato;	
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;	5) <i>identico</i> ;
(...)	(...)





**Articolo 3, comma 1**

*(Ricomprensione, tra le tipologie di spese escluse dal computo dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali)*

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 32		
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:	4. <i>Identico:</i>	4. <i>Identico:</i>
a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) delle spese per la concessione di crediti;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 32		
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;		
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo	d) <i>identica;</i>	d) <i>identica;</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 32		
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
n. 85 del 2010;		
<i>e)</i> delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 32		
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;		
<i>h)</i> delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5- <i>quater</i> , della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;	<i>h) identica;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i)</i> delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;	<i>i) identica;</i>	<i>i) identica;</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 32		
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<i>l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</i>	<i>l) identica;</i>	<i>l) identica;</i>
<i>m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;</i>	<i>m) identica;</i>	<i>m) identica;</i>
<i>n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità</i>	<i>n) identica;</i>	<i>n) identica;</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 32		
<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>		
	<p><b>o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di <i>phasing</i> in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale</b></p>	<p><b><i>n-bis</i>) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di <i>phasing</i> in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale</b></p>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 32 <i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.</b>	esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
(...)	(...)	(...)





**Articolo 4, comma 1, lett. a)**  
*(Determinazione dell'imposta netta del reddito IRPEF)*

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 11	
<i>Determinazione dell'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <p><i>a)</i> fino a 15.000 euro, 23 per cento;</p> <p><i>b)</i> oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;</p> <p><i>c)</i> oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;</p> <p><i>d)</i> oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;</p> <p><i>e)</i> oltre 75.000 euro, 43 per cento.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p><i>2-bis.</i> Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.</p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b> <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 11 <i>Determinazione dell'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.	3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, <b>15, 16 e 16-bis</b> <sup>3</sup> nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.	4. <i>Identico.</i>

---

<sup>3</sup> Così corretto nell'A.C. 4829-A, rispetto alla dizione "15, 16 e 16-bis)" pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

**Articolo 4, comma 1, lett. b)**

*(Detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali)*

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 12	
<i>Detrazioni per carichi di famiglia</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:</p> <p>1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;</p> <p>2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;</p> <p>3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;</p> <p>b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:</p> <p>1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;</p> <p>2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 12	
<i>Detrazioni per carichi di famiglia</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>34.700 euro;</p> <p>3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;</p> <p>4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;</p> <p>5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;</p> <p>c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti</p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 12	
<i>Detrazioni per carichi di famiglia</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) ;</p> <p>d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da</p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 12	
<i>Detrazioni per carichi di famiglia</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.	
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.	2. <i>Identico.</i>
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.	3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 12	
<i>Detrazioni per carichi di famiglia</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
Qualora la detrazione di cui al comma 1- <i>bis</i> sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.	Qualora la detrazione di cui al comma 1- <i>bis</i> sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e <b>16-<i>bis</i></b> <sup>4</sup> , nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera <i>a</i> ), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera <i>a</i> ), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere <i>c</i> ) e <i>d</i> ), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.	4. <i>Identico.</i>
4- <i>bis</i> . Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3- <i>bis</i> .	4- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>

---

<sup>4</sup> Così corretto nell'A.C. 4829-A, rispetto alla dizione "15, 16 e 16-*bis*") pubblicata in Gazzetta Ufficiale.





**Articolo 4, comma 1, lett. c)**

*(Inserimento tra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione di quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza)*

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<b>Articolo 16-bis</b> <i>Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 16-bis <i>Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>
	<b>1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:</b>	1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
	<b>a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio</b>	a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<b>residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;</b>	residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
	<b>b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;</b>	b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
	<b>c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;</b>	c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza <b>anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;</b>
	<b>d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;</b>	d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
	<b>e) finalizzati alla eliminazione delle</b>	e) finalizzati alla eliminazione delle

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<b>barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</b>	barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in <b>situazione</b> di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
	<b>f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;</b>	f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
	<b>g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;</b>	g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
	<b>h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di</b>	h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<p><b>impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;</b></p>	<p>impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;</p>
	<p><b>i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica</b></p>	<p>i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<b>devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;</b>	complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
	<b>l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</b>	l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
	<b>2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.</b>	2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
	<b>3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente</b>	3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle <b>lettere c) e d) del comma 1</b> dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<p><b>della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.</b></p>	<p>Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.</p>
	<p><b>4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite</b></p>	<p>4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<b>massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.</b>	ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
	<b>5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.</b>	5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
	<b>6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.</b>	6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
	<b>7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</b>	7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
	<b>8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati</b>	8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<b>realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.</b>	realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
	<b>9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.</b>	9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.



<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b> <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
	<b>10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.</b>	10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.



**Articolo 4, comma 1, lett. d)**

*(Detrazioni nei confronti dei non residenti per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)*

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 24	
<i>Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.	1. <i>Identico.</i>
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell'art. 10.	2. <i>Identico.</i>
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all' articolo 13 nonché quelle di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), <i>h-bis</i> ) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.	3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all' articolo 13 nonché quelle di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), <i>h-bis</i> ) e i), e <b>dell'articolo 16-bis</b> . Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.



**Articolo 4, comma 2**

*(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali - norme di coordinamento con la legge n. 244 del 2007)*

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e <b>2012</b> , per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:	17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;	a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al <b>31 dicembre 2011</b> ;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.	b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al <b>31 dicembre 2011</b> dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il <b>30 giugno 2012</b> .
(...)	(...)



**Articolo 4, comma 4**

*(Proroga delle agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ed estensione anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria)*

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>		
Articolo 1		
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla	48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il <b>31 dicembre 2012</b> . La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla	48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. <b>Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.</b> La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>		
Articolo 1		
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall' A.S. n. 3066
legge 28 gennaio 2009, n. 2.	legge 28 gennaio 2009, n. 2.	disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(...)	(...)	(...)



**Articolo 6-bis, comma 1**

*(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito)*

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>Articolo 117-bis</b> <b>Remunerazione degli</b> <b>affidamenti e degli</b> <b>sconfinamenti</b>
		<p><b>1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.</b></p> <p><b>L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</b></p>
		<p><b>2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici</b></p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.</b></p>
		<p><b>3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</b></p>
		<p><b>4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.</b></p>

**Articolo 9, comma 1**  
*(Imposte differite attive - Estensione del credito d'imposta)*

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225</b>		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2 <i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell' articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.</p>	<p>55. <i>Identico.</i></p>	<p>55. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225</b>		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2 <i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:	56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci - <b>o dei diversi organi competenti per legge</b> - ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:	56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e	a) <i>identica</i>	a) <i>identica</i>
b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.	b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. <b>Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.</b>	b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.
	<b>56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in</b>	56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225</b>		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2 <i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato</b></p>	<p>bilancio <b>relativa</b> alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di</p>

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225</b>		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2 <i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.</b>	attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
	<b>56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56.</b>	56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225</b>		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2 <i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</b>	si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non è <b>rimborsabile</b> né produttivo di interessi. Esso <b>può essere ceduto ovvero</b> può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. <b>Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate</b>	57. Il credito d'imposta di cui <b>ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter</b> non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, <b>ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</b> Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. <b>L'eventuale credito che</b>	57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225</b>		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2 <i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>in credito d'imposta.</b>	<b>residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.</b>	compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.
58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.	58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione <b>dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57</b> del presente articolo.	58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57 del presente articolo.
(...)	(...)	(...)



**Articolo 10, comma 12***(Abrogazione dei limiti ad ulteriori attività di accertamento)*

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62- <i>sexies</i> del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.	1. <i>Identico.</i>
2. [Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223]	
3. [Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223]	
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.	3-bis. <i>Identico.</i>
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause	3-ter. <i>Identico.</i>

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	
<p>4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:</p> <p>a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;</p> <p>c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.</p>	
<p><b>4-bis.</b> Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o</p>	<i>Abrogato</i>

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p><b>compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente.</b></p>	
(...)	(...)

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-ter</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore</i></p> <p><b>1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.</b></p> <p><b>2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b> <i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</b>	

**Articolo 10, comma 13-bis**  
(Rateizzazione dei debiti tributari)

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>		
<i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 19 <i>Dilazione del pagamento</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
		<b>1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</b>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>		
<i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 19 <i>Dilazione del pagamento</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
[2. <i>Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.</i> ]		
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate :  a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;  c) il carico non può più essere rateizzato.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
[4-bis. <i>Comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112.</i> ]		



**Articolo 10, comma 13-quater**  
(Remunerazione degli agenti della riscossione)

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>	<p>1. <b>Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione,</b></p>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:</b>
<i>a)</i> in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;	<i>a)</i> <i>identica</i> ;	<b><i>a)</i> per una quota pari al 51 per cento,</b> in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte <b>del rimborso</b> è a carico dell'ente creditore;
<i>b)</i> integralmente, in caso contrario.	<i>b)</i> <i>identica</i> .	<i>b)</i> <i>identica</i> .
<b>2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del</b>	<i>2. Identico.</i>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.</b>		
<i>[3. Comma sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. a), n. 1), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e, successivamente, abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009]</i>		
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:  a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;  b) del debitore, in caso contrario.	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>
4. L'agente della	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.		
[5. <i>Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178</i> ]		
6. All'agente della riscossione spetta <b>il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso . Tale</b> rimborso è a carico:	6. <i>Identico:</i>	6. All'agente della riscossione spetta, <b>altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è</b> a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) del debitore, negli altri casi.	b) <i>identica.</i>	b) del debitore, <b>in tutti gli</b> altri casi.
		<b>6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia</b>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>e delle finanze sono determinate:</b></p> <p><b>a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;</b></p> <p><b>b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;</b></p> <p><b>c) le modalità di erogazione del rimborso.</b></p>
<p>6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state</p>	<p>6-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>6-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.		
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
<b>7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la</b>	<i>7-bis. Identico.</i>	<i>7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1.</i>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p><b>misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6.</b> Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 <b>e 2.</b></p>		
<p><i>7-ter.</i> Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6, lettera <i>a</i>), sono a carico dell'ente creditore le spese <b>vive di notifica della stessa cartella di pagamento.</b></p>	<p><i>7-ter. Identico.</i></p>	<p><i>7-ter.</i> Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6, lettera <i>a</i>), le spese <b>di cui al primo periodo</b> sono a carico dell'ente creditore.</p>





**Articolo 10, comma 13-octies**

*(Proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali)*

<b>Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:	2. <i>Identico:</i>	2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:
(...)	(...)	(...)
gg-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;	gg-ter) <i>identica;</i>	gg-ter) a decorrere dal <b>31 dicembre 2012</b> , in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi

<b>Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7		
<i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		partecipate;
(...)	(...)	(...)

**Articolo 10, comma 13-decies, lett. a), b), c) e d)**  
*(Riscossione, rateizzazione e pagamento tardivo dei debiti tributari)*

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. <b>Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o</b></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.</p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p><b>fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del</b></p>		

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p><b>Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.</b></p>		

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
2. [Comma abrogato dal numero 2) della lettera u) del comma 2 dell'art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70].		
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. <b>Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello</b>	4. <i>Identico.</i>	4. Il mancato pagamento <b>della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,</b> comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p><b>stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.</b></p>		<p>iscritto a ruolo.</p>
		<p><b>4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e</b></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.</b>
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.	5. <i>Identico.</i>	5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste <b>dai commi 4 e 4-bis</b> è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata <b>o pagata in ritardo.</b>
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.	6. <i>Identico.</i>	6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, <b>4-bis</b> e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.	6-bis. <i>Identico.</i>	6-bis. <i>Identico.</i>



<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>



**Articolo 10, comma 13-duodecies, lett. a), b)**  
*(Fatturazione elettronica verso la PA)*

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto</p>	<p>209. <i>Identico.</i></p>	<p>209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni <b>pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome</b>, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice</p>

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.		dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(...)	(...)	(...)
214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.	214. <i>Identico.</i>	214. <b>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.</b>
(...)	(...)	(...)

**Articolo 10, comma 13-terdecies**  
(Vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari)

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>		
<i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 52 <i>Procedimento di vendita</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
		<b>2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del presente decreto, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è</b>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 52 <i>Procedimento di vendita</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.</b>

**Articolo 11, comma 5**  
(*Liste selettive di contribuenti - Abrogazione*)

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<b>36-undevicies.</b> In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)





**Articolo 11, comma 7**

*(Modifiche alla disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso)*

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:	1. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. <b>Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.</b> Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;	<i>a)</i> esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere <b>oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.</b> Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
<i>b)</i> abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;	<i>b)</i> <i>identica;</i>
<i>c)</i> abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;	<i>c)</i> <i>identica;</i>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<i>d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;</i>	<i>i) identica;</i>
<i>l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento</i>	<i>l) identica;</i>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7	
<i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
con carte di credito, di debito o prepagate;	
<i>m)</i> attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;	<i>m) identica;</i>
<i>n)</i> per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;	<i>n) identica;</i>
<i>o)</i> abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;	<i>o) identica;</i>
<i>p)</i> innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;	<i>p) identica;</i>
<i>q)</i> innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;	<i>q) identica;</i>
<i>r)</i> concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;	<i>r) identica;</i>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);	<i>s) identica;</i>
t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva;	<i>t) identica;</i>
<i>t-bis)</i> riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.	<i>t-bis) identica.</i>
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:	<i>2. Identico:</i>
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di	<i>a) identica:</i>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:	
1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;	1) <i>identico</i> ;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica	2) <i>identico</i> ;

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;</p>	
<p><b>3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;</b></p>	<i>abrogato</i>
<p><b>4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;</b></p>	<i>abrogato</i>
(...)	(...)

**Articolo 11, comma 8**  
(*Consigli tributari - Abrogazione*)

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 44	
<i>Partecipazione dei comuni all'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.	<i>Identico.</i>
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni <b>e dei consigli tributari</b> le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi <b>nonché ai relativi consigli tributari</b> .	L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, <b>o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario</b> segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.	Il comune di domicilio fiscale del contribuente <b>segnala all'Agenzia delle entrate</b> qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del	Il comune di domicilio fiscale del

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 44	
<i>Partecipazione dei comuni all'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, <b>ed il consiglio tributario</b> comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.	contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, <b>comunica</b> entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
<i>[Comma abrogato dall'art. 18, comma 4, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122]</i>	
<i>[Comma sostituito dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146 e successivamente abrogato dall'art. 18, comma 4, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122]</i>	
<i>[Comma abrogato dall'art. 18, comma 4, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122]</i>	
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma <b>ed il consiglio tributario</b> possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.	Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma <b>può</b> richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di



<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b></p> <p><i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i></p>	
<p>Articolo 44</p> <p><i>Partecipazione dei comuni all'accertamento</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 201/2011</p>
<p>reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni <b>e dei consigli tributari</b> per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.</p>	<p>reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.</p>



**Articolo 11, comma 9**  
(*Consigli tributari - Abrogazione*)

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 18	
<i>Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p><b>2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:</b></p> <p><i>a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;</i></p> <p><i>b) i Comuni con popolazione</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 18	
<i>Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</b>	
<b>2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.</b>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

**Articolo 11, comma 10**  
(*Consigli tributari - Abrogazione*)

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera <i>b</i> ), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.	12-bis. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
<b>12-quater. Le disposizioni di cui al comma 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.</b>	<i>Abrogato</i>



**Articolo 11, comma 10-bis**

*(Attività di accertamento per il recupero coattivo di somme non riscosse -  
Proroga termini)*

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad</p>	<p>5-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>5-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.		
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente		5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il <b>31 dicembre 2013</b> , anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente



<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.		medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
(...)	(...)	(...)



**Articolo 12, comma 1**

*(Limite a mille euro per la tracciabilità dei pagamenti - Estinzione di libretti al portatore)*

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste</p>	<p><i>1<sup>5</sup>. Identico.</i></p>	<p><i>1. Identico.</i></p>

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, "Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille".

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
Italiane S.p.A.		
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.		
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.	5 <sup>6</sup> . <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>
8. Il rilascio di assegni	8 <sup>7</sup> . <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

<sup>6</sup> Vedi nota n. 5.<sup>7</sup> Vedi nota n. 5.

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 2.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.		
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. [Periodo soppresso dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di	<i>10. Identico.</i>	<i>10. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<i>conversione]</i>		
<p>11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.		
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro.	12 <sup>8</sup> . <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.	13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 <sup>9</sup> euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il <b>31 dicembre 2011</b> . Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.	13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il <b>31 marzo 2012</b> . Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o	14. <i>Identico.</i>	14. <i>Identico.</i>

<sup>8</sup> Vedi nota n. 5.<sup>9</sup> Vedi nota n. 5.



<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.		
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).	15. <i>Identico.</i>	15. <i>Identico.</i>
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).	16. <i>Identico.</i>	16. <i>Identico.</i>
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni	17. <i>Identico.</i>	17. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 49		
<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.		
18. [Comma abrogato dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148]		
19. [Comma abrogato dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148]		
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.	20. <i>Identico.</i>	20. <i>Identico.</i>

**Articolo 12, comma 1-bis***(Libretti al portatore con saldo eccedente i 3.000 euro - Sanzioni)*

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 58 <i>Violazioni del Titolo III</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 58 <i>Violazioni del Titolo III</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>		
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>		
Articolo 58 <i>Violazioni del Titolo III</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.		
7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.	7-bis. <i>Identico.</i>	7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. <b>Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.</b>



**Articolo 12, comma 2**  
*(Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni eccedenti i mille euro -  
 Utilizzo di strumenti telematici)*

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
	<b>4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:</b>	<b>4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,</b> al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
	<b>a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;</b>	<b>a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;</b>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500 euro;</b></p>	<p>b) i pagamenti di cui alla lettera <b>a)</b> si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero <b>su altri strumenti di pagamento</b> elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di <b>mille</b> euro;</p>
	<p><b>c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le</b></p>	<p>c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti <b>dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali</b> e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a <b>mille</b> euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate <b>e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,</b></p>



<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 2 <i>Disposizioni in materia di entrate</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;</b>	<b>convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</b> Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
	<b>d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;</b>	<b>d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).</b> Per tali rapporti, alle banche, <b>alla società Poste Italiane Spa</b> e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
	<b>e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le</b>	<b>e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei</b>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.</b></p>	<p>tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, <b>tramite la società Consip Spa</b>, di una o più convenzioni con <b>prestatori di servizi di pagamento</b>, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni <b>favorevoli</b>.</p>
(...)	(...)	(...)

**Articolo 12, comma 11***(Contrasto all'uso del contante - Comunicazioni all'Agenzia delle entrate)*

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 51	
<i>Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 <b>e per la immediata comunicazione della infrazione alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.</b>
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.	2. <i>Identico.</i>
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata	3. <i>Identico.</i>

**Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*

Articolo 51

*Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo*

Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.	

**Articolo 13, comma 13, secondo periodo***(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Risorse per l'ANCI)*

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14	
<i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
(...)	(...)
<p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p>	<p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal <b>1° gennaio 2012</b>, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p>
(...)	(...)



**Articolo 13, comma 13, terzo periodo, prima parte**  
*(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Sanzioni)*

<p><b>Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</b></p> <p><i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Sanzioni ed interessi</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
<p>1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.</p>	<p>4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte <b>alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b> se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del</p>

<b>Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</b> <i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Articolo 14 <i>Sanzioni ed interessi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
	tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione .	5. <i>Identico.</i>



**Articolo 13, comma 13, terzo periodo, seconda parte**  
(*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Sanzioni ed interessi*)

<b>Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507</b>	
<i>Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale</i>	
Articolo 23 <sup>10</sup> <i>Sanzioni ed interessi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.	1. <i>Identico.</i>
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.	2. <i>Identico.</i>
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.	3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte <b>alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b> se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e

<sup>10</sup> Riferito ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

<b>Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507</b>	
<i>Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale</i>	
	della sanzione.
(...)	(...)
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
Articolo 53 <sup>11</sup> <i>Sanzioni ed interessi</i>	
1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.	1. <i>Identico.</i>
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.	2. <i>Identico.</i>
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.	3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte <b>alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b> se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
Articolo 76 <sup>12</sup> <i>(Sanzioni ed interessi)</i>	
1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si	1. <i>Identico.</i>

<sup>11</sup> Riferito ai soggetti tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

<sup>12</sup> Riferito ai soggetti tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

<p><b>Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507</b></p> <p><i>Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale</i></p>	
<p>applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.</p>	
<p>2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila (220) a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.</p>	<p>3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte <b>alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b> se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.</p>
<p>4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 13, comma 13, terzo periodo, terza parte**  
*(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Sanzioni)*

<b>Legge 28 dicembre 1995, n. 549</b>	
<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 3 <sup>13</sup>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
(...)	(...)
<p>31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.</p>	<p>31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte <b>alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b> se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.</p>
(...)	(...)

---

<sup>13</sup> Ci si riferisce al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi



**Articolo 13, comma 14, lett. a)**  
*(Reintroduzione dell'ICI per la prima casa)*

<b>Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93</b>	
<i>Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
<p align="center"><b>Articolo 1</b></p> <p align="center"><i>Esenzione ICI prima casa</i></p> <p><b>1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.</b></p> <p><b>2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.</b></p> <p><b>3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma</b></p>	<p><i>Articolo abrogato<sup>14</sup></i></p>

<sup>14</sup> L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2012, secondo quando previsto dalle modifiche proposte dalla Camera dei deputati.

<b>Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93</b>	
<i>Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
<p><b>4 dell'articolo 6 ed i commi 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i> dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.</b></p> <p><b>4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.</b></p> <p><b>4-<i>bis</i>. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.</b></p>	



<b>Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93</b>	
<i>Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
<p><b>4-ter.</b> In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.</p> <p>[5. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.</i>]</p> <p><b>6.</b> I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.</p> <p><b>6-bis.</b> In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p><b>7.</b> Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo</p>	

<b>Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93</b>	
<i>Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
<p><b>fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.</b></p>	

<b>Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93</b>	
<i>Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
<p><b>7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.</b></p>	



**Articolo 13, comma 14, lett. b)**

*(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Potestà dei comuni in materia di detrazioni)*

<b>Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 58	
<i>Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<b>3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.</b>	<i>abrogato<sup>15</sup></i>
(...)	(...)
Articolo 59	
<i>Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili</i>	
1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:	<i>1. Identico:</i>

<sup>15</sup> L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dalle modifiche proposte dalla Camera dei deputati.

<b>Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b> <i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
<p>a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>
<p>c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;</p>	<p>c) <i>identica;</i></p>
<p><b>d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;</b></p>	<p><i>abrogata;</i></p>
<p><b>e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il</b></p>	<p><i>abrogata;</i></p>

<b>Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
<b>grado di parentela;</b>	
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;	f) <i>identica;</i>
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;	g) <i>identica;</i>
<b>h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</b>	<i>abrogata</i>
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;	i) <i>identica;</i>
[1] <i>Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.</i> ]	

<p><b>Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b></p> <p><i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i></p>	
<p><i>m)</i> introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;</p>	<p><i>m) identica;</i></p>
<p>[<i>n)</i> Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.]</p>	
<p><i>o)</i> stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;</p>	<p><i>o) identica;</i></p>
<p><i>p)</i> prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.</p>	<p><i>p) identica.</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>



**Articolo 13, comma 14, lett. c)**  
*(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria -  
 Applicazione dell'aliquota)*

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 8	
<i>Imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 8 <i>Imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.	4. <i>Identico.</i>
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. <b>Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6<sup>16</sup>.</b>	5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.

<sup>16</sup> <sup>16</sup> L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dalla modifiche proposte dalla Camera dei deputati.

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 8 <i>Imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.	5. <i>Identico.</i>
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.	7. <i>Identico.</i>
Articolo 9 <i>Applicazione dell'imposta municipale propria</i>	
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in	1. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 8	
<i>Imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.	
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.	2. <i>Identico.</i>
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.	3. <i>Identico.</i>
<b>4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.</b>	<i>Abrogato</i>
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b> <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 8 <i>Imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.</p>	
<p>6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 8	
<i>Imposta municipale propria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.	
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.	9. <i>Identico.</i>

**Articolo 13, comma 14, lett. d)**  
*(Riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI)*

<b>Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti</i>	
Articolo 23 <i>Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<b>1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.</b>	<i>abrogato<sup>17</sup></i>
(...)	(...)

---

<sup>17</sup> L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dalla modifiche proposte dalla Camera dei deputati.





**Articolo 13, comma 14, lett. d-bis)***(Riconoscimento della ruralità degli immobili - domanda di variazione)*

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p><b>2-bis.</b> Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p><b>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.</b></p>		
<p><b>2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e</b></p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p><b>ricosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.</b></p>		
<p><b>2-quater.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della</p>	<i>Identico.</i>	<i>abrogato</i>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<b>certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.</b>		
(...)	(...)	(...)

**Articolo 13, comma 16, primo periodo**  
*(Anticipazione del termine per la determinazione dell'acconto dovuto  
per l'addizionale comunale Irpef)*

<b>Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360</b>	
<i>Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. 1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.	1. <i>Identico.</i>
2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre (3), è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360</b>	
<i>Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui</p>	<p>4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del</p>

<b>Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360</b>	
<i>Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.</p>	<p>testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il <b>20 dicembre</b> precedente l'anno di riferimento.</p>
(...)	(...)





**Articolo 13, comma 16, secondo periodo**  
*(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria -  
 Differenziazioni delle aliquote)*

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve</p>	<p>11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche <b>utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.</b> Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del</p>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.	possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
(...)	(...)

**Articolo 13, comma 18**

*(Fondo sperimentale di riequilibrio-inclusione nel gettito della compartecipazione IVA dei comuni)*

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2	
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:</p> <p>a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p> <p>b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;</p> <p>c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;</p> <p>d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;</p> <p>e) tributi speciali catastali;</p> <p>f) tasse ipotecarie;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2	
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo.	
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.	2. <i>Identico.</i>
3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.	3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2 <b>nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4</b> , secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2	
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p>	
(...)	(...)



**Articolo 13, comma 21***(Riapertura dei termini per le variazioni catastali dei fabbricati rurali)*

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del</p>	<p>2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il <b>31 marzo 2012</b>, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della</p>	<p>2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il <b>30 settembre 2011</b>, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.	Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.	Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il	2-ter. Entro il <b>30 giugno 2012</b> , l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo	2-ter. Entro il <b>20 novembre 2011</b> , l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il



<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.</p>	<p>precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il <b>30 giugno 2013</b>, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.</p>	<p>termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il <b>20 novembre 2012</b>, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.</p>
(...)	(...)	(...)



**Articolo 14, comma 47**  
*(Prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani)*

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14	
<i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:</p> <p>a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;</p> <p>b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14	
<i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14	
<i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.	
6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.	6. <i>Identico.</i>
<b>7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.</b>	<i>Abrogato</i>
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta	8. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14	
<i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.</p>	
<p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 14	
<i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>





**Articolo 14-bis, comma 1**  
(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:	<i>2. Identico:</i>	<i>2. Identico:</i>
(...)	(...)	(...)
<i>gg-ter)</i> a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;	<i>gg-ter). Identico;</i>	<i>gg-ter). Identico;</i>
<i>gg-quater)</i> a decorrere dalla data di cui alla	<i>gg-ter). Identico;</i>	<i>gg-quater)</i> a decorrere dalla data di cui alla

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>lettera <i>gg-ter</i>), i comuni effettuano la riscossione <b>spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione</b> coattiva delle predette entrate:</p>		<p>lettera <i>gg-ter</i>), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle <b>proprie entrate, anche tributarie:</b></p>
<p>1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, <b>esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;</b></p>	<p>1) <i>identico;</i></p>	<p>1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
2) <b>esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all' articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;</b>	2) <i>identico;</i>	<i>abrogato</i>
<i>gg-quinquies</i> ) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;	<i>gg-quinquies</i> ) <i>identica;</i>	<i>gg-quinquies</i> ) <i>identica;</i>
<i>gg-sexies</i> ) ai fini di cui alla lettera <i>gg-quater</i> ), <b>numero 1</b> ), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno	<i>gg-sexies</i> ) <i>identica;</i>	<i>gg-sexies</i> ) ai fini di cui alla lettera <i>gg-quater</i> ), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>		
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell' articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;		funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell' articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
(...)	(...)	(...)

**Articolo 16, comma 1***(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei)*

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 23	
<i>Norme in materia tributaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.</p>	<p>21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. <b>A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.</b> L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.</p>
(...)	(...)



**Articolo 18, comma 1**  
(Incremento delle aliquote IVA)

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 40	
<i>Disposizioni finanziarie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.	1-bis. <i>Identico.</i>
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con	1-ter. <b>A decorrere dal 1° ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di due punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono</b>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 40	
<i>Disposizioni finanziarie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.</p>	<p><b>ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.</b></p>
<p>1-<i>quater</i>. La disposizione di cui al comma 1-<i>ter</i> non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>1-<i>quater</i>. La disposizione di cui al comma 1-<i>ter</i> “, <b>secondo e terzo periodo</b> non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano <b>entrati in vigore</b> provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a <b>13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.</b></p>
<p>2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 40	
<i>Disposizioni finanziarie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:</p> <p>a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;</p> <p>b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;</p> <p>c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio</p>	

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 40	
<i>Disposizioni finanziarie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».</p>	
<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 19, comma 1**  
(*Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari*)

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>		
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>		
<i>Tariffa (articolo 13)</i>		
<i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i>		
Testo previgente <sup>18</sup>		
Indicazione degli atti soggetti all'imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
<p>2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</p> <p>1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:</p>		
a) con periodicità annuale	euro 34,20	
b) con periodicità semestrale	euro 17,1	
c) con periodicità trimestrale	euro 8,55	
d) con periodicità	euro 2,85	

<sup>18</sup> Per facilità di lettura si riporta in questo caso il testo previgente del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, e di seguito il testo della medesima disposizione così come risultante dalla modifica introdotta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge in esame, ed infine quello proposto dalla Camera dei deputati.

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>		
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>		
mensile		
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:		
a) con periodicità annuale	euro 70,00	
b) con periodicità semestrale	euro 35,00	
c) con periodicità trimestrale	euro 17,5	
d) con periodicità mensile	euro 5,83	
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:		
a) con periodicità annuale	euro 240,00	
b) con periodicità semestrale	euro 120,00	
c) con periodicità trimestrale	euro 60,00	
d) con periodicità	euro 20,00	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>		
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>		
mensile		
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:		
a) con periodicità annuale	euro 680,00	
b) con periodicità semestrale	euro 370,00	
c) con periodicità trimestrale	euro 170,00	
d) con periodicità mensile	euro 56,67	
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:		
a) con periodicità annuale	euro 230,00	
b) con periodicità semestrale	euro 115,00	
c) con periodicità trimestrale	euro 57,50	
d) con periodicità mensile	euro 19,17	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>		
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>		
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:		
a) con periodicità annuale	euro 780,00	
b) con periodicità semestrale	euro 390,00	
c) con periodicità trimestrale	euro 195,00	
d) con periodicità mensile	euro 65,00	
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:		
a) con periodicità annuale	euro 1.100,00	
b) con periodicità semestrale	euro 550,00	
c) con periodicità trimestrale	euro 275,00	
d) con periodicità mensile	euro 91,67	

## Testo modificato dal D.L. n. 201/2011

Indicazione degli atti soggetti all'imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
<p><b>2-ter. Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.</b></p> <p><b>Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.</b></p>		<p><b>0,1 per cento annuo per il 2012</b></p> <p><b>0,15 per cento a decorrere dal 2013</b></p>

## Modifiche proposte dall'A.S. 3066

Indicazione degli atti soggetti all'imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
<p><b>2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicità annuale:</b></p> <p><b>a) se il cliente è persona fisica</b></p> <p><b>b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica</b></p>	<p><b>euro 34,20</b></p> <p><b>euro 100,00</b></p>	
<p><b>2-ter. Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di</b></p>		<p><b>1 per mille annuo per il 2012</b></p> <p><b>1,5 per mille a decorrere</b></p>

Indicazione degli atti soggetti all'imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari:  per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.		dal 2013



**Articolo 19, comma 2**  
(*Imposta di bollo su conti correnti*)

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>		
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>		
<i>Tariffa (articolo 13)</i>		
<i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p><i>Nota 3-bis.</i> Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica</p>	<p><i>Nota 3-bis. Identica.</i></p>	<p><i>Nota 3-bis.</i> <b>L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000</b></p>



**Articolo 19, comma 3**

*(Imposta sulla comunicazione relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito)*

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>		
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>		
<i>Tariffa (Articolo 13)</i>		
<i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p><i>Nota 3-ter.</i> L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-<i>bis</i>, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito</p>	<p><i>Nota 3-ter.</i> L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-<i>bis</i>, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa <b>agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito,</b> si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno <b>nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista</b></p>	<p><i>Nota 3-ter.</i> L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-<i>bis</i>, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa <b>agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito,</b> ai depositi di titoli, si considera in ogni caso <b>inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando</b></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>		
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>		
<i>Tariffa (Articolo 13)</i>		
<i>Fatture, note, conti ed estratti di conti</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.</p>	<p><b>un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.</b> Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. <b>Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00.</b></p>	<p><b>non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno alla chiusura del rapporto.</b> Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200. <b>Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.</b></p>
(...)	(...)	

**Articolo 19, comma 24***(Abrogazione di un'addizionale nella misura dell'imposta di bollo)*

<b>Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691</b>		
<i>Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994</i>		
Articolo 11		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. È istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:</p> <p>a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;</p> <p>b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;</p> <p>c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
<p>2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità</p>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691</b>		
<i>Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994</i>		
Articolo 11		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.		
3. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691</b>		
<i>Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994</i>		
Articolo 11		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.		
<b>5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 .</b>	<i>5. Identico.</i>	<i>abrogato</i>
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1, e 3 e <b>5</b> , si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle	<i>6. Identico.</i>	6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1 e 3, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle

<b>Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691</b>		
<i>Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994</i>		
Articolo 11		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
persone giuridiche e per l'imposta di bollo.		persone giuridiche e per l'imposta di bollo.
7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>



**Articolo 22, comma 5**

*(Fondazioni lirico-sinfoniche - Posticipazione del termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione)*

<b>Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p>a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;</p> <p>a-bis) miglioramento e</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;</p> <p>b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;</p> <p>c-bis) previsione di specifici strumenti</p>	

<b>Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile;</p> <p>d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p><i>d-bis)</i> ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;</p> <p><i>d-ter)</i> destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;</p> <p>e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;</p> <p><i>e-bis)</i> incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;</p> <p>f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro</p>	

<b>Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza;</p> <p><i>f-bis)</i> individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione.</p>	
<p><i>1-bis.</i> Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti</p>	<p><i>1-bis. Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;</p> <p>b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;</p> <p>c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;</p> <p>d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscono con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;</p> <p>e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;</p> <p>f) prevedere che siano mantenuti la</p>	

<b>Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali</i>	
Articolo 1	
<i>Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;</p> <p>g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro <i>mission</i> di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.</p>	
<p>2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro <b>il 31 dicembre 2012.</b></p>

**Articolo 22, comma 6**  
*(Ricostituzione dell'ICE)*

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi.</p>	<p>18. <b>E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze.</b></p>	<p>18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, <b>d'intesa con</b> il Ministero degli affari esteri <b>e sentito</b> il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>		
		<p><b>18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione</b></p>



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p>delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.ETE. Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana.</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.ETE. Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.</p>	<p><b>19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un</b></p>	<p><b>19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220,</b></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.</b>	<b>sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.</b>
20. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a	<b>20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la</b>	20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali</p>	<p><b>presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.</b></p>	<p>delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>sono in particolare individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.</p>		
<p>21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico,</p>	<p><b>21. Sono organi dell' Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di</b></p>	<p>21. Sono organi dell' Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito al Ministero degli affari esteri.</p>	<p><b>amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica</b></p>	<p>amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p>sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.</p>	<p>dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio <b>2010</b>, n. 39.</p>
<p>22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel</p>	<p><b>22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e</b></p>	<p>22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.	<b>controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</b>	dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. Il Ministero per lo sviluppo economico può destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del D.P.R. 5 gennaio	<b>23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della</b>	23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque,



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile della Sezione è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo.</p>	<p><b>spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di simili dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.</b></p>	<p>entro i limiti di quanto previsto per enti di simili dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.</p>
<p>24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in</p>	<p><b>24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta</b></p>	<p>24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse.	<b>giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.</b>	sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli <b>affari</b> esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per	<b>25.L'Agencia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agencia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agencia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari</b>	25.L'Agencia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agencia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agencia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.</p>	<p><b>Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità</b></p>	<p>contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera <b>nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione</b> in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.</b>	con il Ministero degli affari esteri.
26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di	<b>26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello</b>	26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<b>Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.</b>	lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
	<b>26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello</b>	26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, <b>sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza</b> , si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti</b></p>	<p>all' Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.</b></p>	<p>quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.</p>
	<b>26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la</b>	26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di</b></p>	<p>dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane</p>



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell'ambito delle risorse individuate al comma 4.</b>	non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell'ambito delle risorse individuate al comma 4.
	<p><b>26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:</b></p> <p><b>a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;</b></p> <p><b>b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;</b></p> <p><b>c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;</b></p> <p><b>d) altri proventi patrimoniali e di gestione.</b></p>	<p>26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:</p> <p>a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;</p> <p>b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;</p> <p>c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;</p> <p>d) altri proventi patrimoniali e di gestione.</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>26-quinquies.</b> L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, <b>primo periodo</b>, 26-ter e 26-quater.</p>	<p>26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.</p>
	<p><b>26-sexies.</b> Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:</p> <p>a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere</p>	<p>26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico <b>determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis</b> adottate dal Ministero dello sviluppo economico <b>d'intesa con</b> il Ministero degli <b>affari</b> esteri e, per quanto di competenza, <b>sentito</b> il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:</p> <p>a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;</b></p> <p><b>b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;</b></p> <p><b>c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.</b></p>	<p>regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;</p> <p>b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;</p> <p>c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.</p>
	<p><b>26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla</b></p>	<p>26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>	<p>comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e <b>la semplificazione</b>, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<p><b>26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e</b></p>	<p>26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>	<p>di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<b>26-novies. L’Agenzia si</b>	26-novies. L’Agenzia si

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.</b>	avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
	<b>26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.</b>	26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.
(...)	(...)	

**Articolo 22, comma 9-bis**  
(Trasferimento a Fintecna delle partecipazioni di ANAS)

<b>Legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 36		
<i>Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. <b>anche in società regionali</b>; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p>7. <b>Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti</b>; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.</p> <p><b>7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.</b></p>





**Articolo 23, comma 2-bis, lett. a)**  
*(Deliberazioni della Consob sui regolamenti di organizzazione e funzionamento)*

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.</p>		
<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.</p>		
<p>Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge, il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio</p>		

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.</p>		
<p>La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.</p>		
<p><b>Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.</b> I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico</p>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.</p>		<p>contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.</p>
<p>Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>[L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato l'undicesimo comma dell'art. 1 e i primi due periodi del decimo comma dell'art. 2.]</p>		
<p>Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
funzionamento del mercato dei valori mobiliari.		
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica</p>		



**Articolo 23, comma 2-bis, lett. b), c), d) e e)**  
*(Modifiche della maggioranza qualificata nella Consob)*

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 2		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 2		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
quanto applicabili.		
<p>Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente <b>e con non meno di quattro voti favorevoli</b>, un segretario generale.</p>	<i>Identico.</i>	<p>Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate <b>dalla Commissione</b>. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente, un segretario generale.</p>
<p>Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione <b>adottata con non meno di quattro voti favorevoli</b>.</p>		<p>Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione.</p>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 2		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. <b>Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.</b>	<i>Identico.</i>	La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità.
La Commissione può	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95</b>		
<i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i>		
Articolo 2		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.		
[ <i>Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 30 aprile 1981, n. 175, e poi dall'art. 2, L. 4 giugno 1985, n. 281. Vedi, anche, l'art. 28, L. 28 dicembre 2005, n. 262</i> ]. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

**Articolo 23, comma 2-ter**  
(*Ordinamento della Consob*)

<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, è deliberato dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari emanate in virtù di previgenti disposizioni legislative, la Commissione provvede ai necessari adeguamenti.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente		

<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dall'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, e con le modalità ivi previste, assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25 unità. I relativi contratti non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data suddetta.</p>		
<p>Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in servizio in forza di</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175 , non può superare le cento unità.		
Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 .	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
La Commissione assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli.	<i>Identico.</i>	La Commissione <b>con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai commi terzo e quarto.</b>
L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175, è effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Ultime le relative operazioni, è altresì inquadrato in ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio presso la Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252, e, successivamente, il personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti terzo e quarto	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>



<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>comma. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175 , è corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una indennità determinata con il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Tale indennità è pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito nello stesso periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.</p>		
L'inquadramento ha luogo, a domanda	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

**Legge 4 giugno 1985, n. 281**

*Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio*

## Articolo 4

Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei gradi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. La Commissione esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra</p>		

<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.		
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa <b>con non meno di quattro voti favorevoli.</b>	<i>Identico.</i>	Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza a partire dalla data della	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richiede l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 .</p>		
<p>A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Legge 4 giugno 1985, n. 281</b>		
<i>Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle amministrazioni statali si provvederà, da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>



**Articolo 23, comma 4**

*(Riduzione dei costi di funzionamento dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)*

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 33	
<i>Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.	1. <i>Identico.</i>
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.	2. <i>Identico.</i>
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.	3. <i>Identico.</i>
	<b>3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e</b>

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 33 <i>Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<b>forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici<sup>19</sup>.</b>

---

<sup>19</sup> Il successivo comma 5 del decreto legge in esame stabilisce che la norma qui in esame si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.



**Articolo 23, comma 8, lett. a)**  
(*Riduzione componenti del CNEL*)

<b>Legge 30 dicembre 1986, n. 936</b>		
<i>Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>		
Articolo 2 <i>Composizione del Consiglio</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al <b>segretario generale</b>, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di <b>sessantotto</b>, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la <b>segunte</b> ripartizione:</p> <p><b>a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;</b></p> <p><b>b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventidue</b></p>	<p>1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di <b>sessantaquattro</b> oltre al presidente, secondo la ripartizione:</p> <p>a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;</p> <p>b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei</p>

<b>Legge 30 dicembre 1986, n. 936</b>		
<i>Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>		
Articolo 2 <i>Composizione del Consiglio</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive;</b></p> <p><b>c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.</b></p>	<p><b>lavoratori dipendenti di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;</b></p> <p><b>c) sei</b> rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, <b>tre</b> designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e <b>tre</b> designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.</p>
		<b>2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti.</b>

**Articolo 23, comma 8, lett. b)**  
*(Procedura di nomina degli esperti del CNEL)*

<b>Legge 30 dicembre 1986, n. 936</b>	
<i>Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>	
Articolo 3	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<i>Procedura di nomina degli esperti</i>	<i>Procedura di nomina <b>dei componenti</b></i>
1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.	1. <i>Identico.</i>
2. I membri di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.	2. I membri di cui al comma 1, <b>lettere b) e c)</b> , del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.



**Articolo 23, comma 8, lett. c)**  
*(Nomina dei rappresentanti delle categorie produttive del CNEL)*

<b>Legge 30 dicembre 1986, n. 936</b>	
<i>Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>	
Articolo 4	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<i>Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive</i>	<i>Procedura di nomina dei rappresentanti</i>
1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	1. <i>Identico.</i>
2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.	3. <i>Identico.</i>
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.	4. <i>Identico.</i>
4. Il ricorso avverso tale atto è presentato dalle organizzazioni, entro	4. <i>Identico.</i>

<b>Legge 30 dicembre 1986, n. 936</b>	
<i>Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>	
Articolo 4	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate.	
5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.	5. <i>Identico.</i>
6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate.	6. <i>Identico.</i>
7. Il ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.	7. <i>Identico.</i>
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentatività nel settore di	8. <i>Identico.</i>

<b>Legge 30 dicembre 1986, n. 936</b>	
<i>Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>	
Articolo 4	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.	
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.	9. <i>Identico.</i>
<b>10. I membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.</b>	<i>Abrogato</i>





**Articolo 23, comma 12**  
(*Nomine degli esperti e dei rappresentanti del CNEL*)

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 17	
<i>Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 2. - (<i>Composizione del Consiglio</i>) - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; (78)</p> <p>b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 14. - (<i>Pronunce del CNEL</i>) - 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 17	
<i>Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».	
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. È altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. <b>Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto.</b>	2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. È altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

**Articolo 24, comma 7**  
(*Conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia-Requisiti*)

<b>Legge 8 agosto 1995, n. 335</b>	
<i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare</i>	
Articolo 1	
<i>Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:</p> <p>a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;</p> <p>b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>
<p>13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 8 agosto 1995, n. 335</b>	
<i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare</i>	
Articolo 1	
<i>Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, <b>ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19</b>, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.</p>	<p>23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.</p>
(...)	(...)

**Articolo 24, comma 9**

*(Limite anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima)*

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i> <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici</i></p> <p><b>1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p><b>successive modificazioni, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,</b></p>	

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i> <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.</b>	





**Articolo 24, comma 12**

*(Adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)*

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 12	
<i>Interventi in materia previdenziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere</p>	<p>12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, <b>e il requisito</b></p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 12	
<i>Interventi in materia previdenziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.</p>	<p><b>contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica</b> devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.</p>
<p>12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di</p>	<p>12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età <b>e di anzianità contributiva</b> indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta</p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 12	
<i>Interventi in materia previdenziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; <i>b</i>) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-<i>bis</i> sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.</p>	<p>speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; <i>b</i>) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-<i>bis</i> sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.</p>
<p>12-<i>quater</i>. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-<i>bis</i> e 12-<i>ter</i> e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-<i>bis</i>, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione</p>	<p>12-<i>quater</i>. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-<i>bis</i> e 12-<i>ter</i> e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-<i>bis</i>, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione</p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 12	
<i>Interventi in materia previdenziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti <b>anagrafici</b>. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.</p>	<p>generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.</p>
(...)	(...)

**Articolo 24, comma 14, lett. e)**

*(Requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici)*

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p><b>1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti</b></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.</b>		
<b>1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1.</b>	<i>1-bis. Identico.</i>	<i>Abrogato</i>
<b>2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista</b>	<i>2. Identico.</i>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>una riduzione di organico.</b>		
<b>3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni</b>	<i>3. Identico.</i>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.</b>		
<b>4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.</b>	4. <i>Identico.</i>	<i>Abrogato</i>
<b>5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti</b>	5. <i>Identico.</i>	<i>Abrogato</i>



<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p><b>diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.</b></p>		
<p><b>6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal</b></p>	<p><i>6. Identico.</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.</b>		
7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica</p>		

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 72		
<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.</p>		
<p>11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del</p>	<p>11-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>11. bis. <i>Identico.</i></p>

<p align="center"><b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b></p> <p align="center"><i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i></p>		
<p align="center">Articolo 72</p> <p align="center"><i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i></p>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.</p>		

**Articolo 24, comma 17**

*(Accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti ai "lavori usuranti")*

<p><b>Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</b></p> <p><i>Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:</p> <p><i>a)</i> lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;</p> <p><i>b)</i> lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:</p> <p>1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</b>	
<i>Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183</i>	
Articolo 1	
<i>Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;</p> <p>2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;</p> <p>c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione</p>	



<b>Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</b>	
<i>Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183</i>	
Articolo 1	
<i>Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;</p> <p>d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.</p>	
<p>2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:</p> <p>a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;</p> <p>b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1</p>	<p>4. A decorrere dal <b>1° gennaio 2012</b>, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1</p>

<b>Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</b>	
<i>Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183</i>	
Articolo 1	
<i>Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>conseguono il diritto al trattamento pensionistico <b>con i requisiti previsti dalla Tabella B</b> di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<p>5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;</p> <p>b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;</p> <p>c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età</p>	<p>5. In via transitoria, per il periodo <b>2008-2011</b> i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;</p> <p>b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;</p> <p>c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età</p>

<b>Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</b>	
<i>Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183</i>	
Articolo 1	
<i>Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;</p> <p><i>d)</i> per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.</p>	<p>anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;</p> <p><i>d)</i> per <b>l'anno 2011</b>, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.</p>
<p>6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:</p> <p><i>a)</i> un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;</p> <p><i>b)</i> due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.</p>	<p>6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 <b>al 31 dicembre 2011</b>, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista <b>al comma 5</b> non può superare:</p> <p><i>a)</i> un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;</p> <p><i>b)</i> due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.</p>
	<p><b>6.bis.</b> Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato</p>

<b>Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</b>	
<i>Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183</i>	
Articolo 1	
<i>Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<p><b>1 della legge n. 247 del 2007:</b></p> <p><b>a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;</b></p> <p><b>b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.</b></p>
<p>7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, è considerata, tra le attività di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera <i>b)</i>. Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i> del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.</p>	<p>7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 e <b>6-bis</b>, è considerata, tra le attività di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera <i>b)</i>. Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i> del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.</p>
(...)	(...)

**Articolo 24, comma 19**  
(*Totalizzazione dei periodi assicurativi*)

<b>Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42</b>	
<i>Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi</i>	
Articolo 1	
<i>Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011 <sup>20</sup>
<p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, <b>di durata non inferiore a tre anni</b>, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.</p>	<p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.</p>

<sup>20</sup> La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012



**Articolo 24, comma 25**  
(*Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici*)

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 18	
<i>Interventi in materia previdenziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 18	
<i>Interventi in materia previdenziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.	
2. L'articolo 19, comma 10- <i>bis</i> , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i> ), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.	2. <i>Identico.</i>
<b>3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo</b>	<i>Abrogato</i>



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 18	
<i>Interventi in materia previdenziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p><b>stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</b></p>	
(...)	(...)



**Articolo 24, comma 31-bis**  
(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati)

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 18		
<i>Interventi in materia previdenziale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento</p>	<p>22-bis.</p>	<p>22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e <b>al 15 per cento per la parte eccedente 200.000</b></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 18		
<i>Interventi in materia previdenziale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle</p>		<p><b>euro</b>; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 18		
<i>Interventi in materia previdenziale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le</p>		<p>presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 18		
<i>Interventi in materia previdenziale</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.		modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.
(...)	(...)	(...)

**Articolo 27, comma 1***(Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso strumenti societari)*

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<b>Articolo 33-bis</b> <i>Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici</i>	Articolo 33-bis <i>Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici</i>
	<b>1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.</b>	1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi <b>del presente decreto</b> , iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.
	<b>2. L'avvio della verifica di fattibilità delle</b>	2. L'avvio della verifica di fattibilità delle

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<p><b>iniziative di cui al presente articolo è promosso dall'Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive</b></p>	<p>iniziative di cui al presente articolo è promosso dall'Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa</p>



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<p><b>costituiscono intesa preventiva all'avvio dell'iniziativa. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.</b></p>	<p>preventiva all'avvio <b>delle</b> iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.</p>
	<p><b>3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti</b></p>	<p>3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<p><b>pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.</b></p>	<p>avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.</p>
	<p><b>4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti</b></p>	<p>4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<b>partecipanti.</b>	
	<b>5. Il trasferimento alle società o l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.</b>	5. Il trasferimento alle società o l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
	<b>6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</b>	6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
	<b>7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58</b>	7. <b>I commi 1 e 2</b> dell'articolo 58 del

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<p><b>del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti<sup>21</sup>:</b></p> <p><b>"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al</b></p>	<p>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:</p> <p>"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel</p>

<sup>21</sup> Per il testo a fronte fra il previgente articolo 58 del D.L. 112/2008 e le modifiche qui proposte si veda oltre.

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<p><b>bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.</b></p> <p><b>2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano</b></p>	<p>quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.</p> <p>2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<p>delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i</p>	<p>alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente <b>disposizione</b>, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. 3066
	<b>predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".</b>	febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al <b>paragrafo</b> 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e <b>al</b> comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

<b>Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 58	
<i>Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7 del D.L. n. 98/2011, introdotto dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 201/2011
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di	1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, <b>nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti</b> , ciascuno <b>di essi</b> , con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i

<b>Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 58 <i>Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7 del D.L. n. 98/2011, introdotto dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 201/2011
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.	propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione <b>nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.</b>
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni <b>costituisce variante allo strumento urbanistico generale.</b> Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento	2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, <b>fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.</b> La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, <b>ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica,</b> del piano delle alienazioni e valorizzazioni <b>determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni</b>



<b>Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 58 <i>Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7 del D.L. n. 98/2011, introdotto dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 201/2011
<p>urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.</p>	<p><b>dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 e dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.</b></p>
(...)	(...)



**Articolo 27, comma 2**  
(*Programmi unitari di valorizzazione territoriale*)

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>Articolo 3-ter</b></p> <p><b><i>Processo di valorizzazione degli immobili pubblici</i></b></p> <p><b>1. L'attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedurali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.</b></p>	<p><b>Articolo 3-ter</b></p> <p><b><i>Processo di valorizzazione degli immobili pubblici</i></b></p> <p><b>1. L'attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedurali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.</b></p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali</b></p>	<p>2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgono più Enti territoriali, il potere d'impulso può essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.</b></p>	<p>valorizzazione territoriale non coinvolgono più Enti territoriali, il potere d'impulso può essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 <b>presente decreto</b>, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.</p>
	<p><b>3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché</b></p>	<p>3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo.</b>	le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo.
	<b>4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio</b>	4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</b>	oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
	<b>5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione</b>	5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i sottoscrittori concordino</b></p>	<p>contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati <b>dal presente articolo</b>, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore <b>del presente articolo</b>, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.</p>



<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.</b>	
	<b>6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatarî da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.</b>	6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatarî da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e</b></p>	<p>7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi è definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.</b></p>	<p>locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi è definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e <b>tali importi</b> sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.</p>
	<p><b>8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della</b></p>	<p>8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo</b></p>	<p>variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b> motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</b></p>	<p>prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>
	<p><b>9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per</b></p>	<p>9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.</b></p>	<p>l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.</p>
	<p><b>10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto</b></p>	<p>10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.</b></p>	<p>gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.</p>
	<p><b>11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla</b></p>	<p>11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.</b></p>	<p>n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.</p>



<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al</b></p>	<p>12. In deroga a quanto previsto all'ultimo <b>periodo</b> del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<b>presente articolo.</b>	presente articolo.
	<p><b>13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-</b></p>	<p>13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) <b>del comma 1</b> dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove</p>

<b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b><i>bis</i>, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.</b></p>	<p>richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.</p>



**Articolo 27, commi 3-3-quinquies**  
*(Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali)*

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 7 <i>Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.</p>	<p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola <b>e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati</b>, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. <b>Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori</b></p>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 7	
<i>Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<b>agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.</b>
<p>2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati <b>ai sensi del presente articolo</b> derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p>3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire</p>	<p>4. Le regioni, le province, i comuni, <b>anche su richiesta dei soggetti interessati</b> possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà <b>a vocazione agricola e agricoli</b> compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto</p>

<p><b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b></p> <p><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i></p> <p><i>(Legge di stabilità 2012)</i></p>	
<p>Articolo 7</p> <p><i>Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.</p>	<p>legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.</p>
<p>5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>





**Articolo 27, comma 4**  
*(Locazioni passive di immobili pubblici)*

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'</p>	<p>222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'</p>

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall' Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell' economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell' economia e delle finanze l' importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo</p>	<p>articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) <b>rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall' Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell' Agenzia del demanio,</b> fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. <b>Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l' uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l' obbligo di comunicare all' Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l' avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli</b></p>

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del</p>	<p><b>estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.</b> Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del</p>

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro</p>	<p>decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro</p>

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.	proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
(...)	(...)



**Articolo 27, comma 5**  
(Agenzia del demanio – Manutentore unico)

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 12	
<i>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:</p>	<p>2. A decorrere dal <b>1° gennaio 2013:</b></p>
<p><i>a)</i> sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi</p>	<p><i>a) identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 12	
<i>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;</p>	
<p>b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);</p>	<p><i>b) identica;</i></p>
<p>c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei</p>	<p><i>c) identica;</i></p>



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 12	
<i>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);	
<i>d)</i> gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.	<i>d) identica;</i>
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.	3. <i>Identico.</i>
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 12	
<i>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.	
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio.	5. <i>Identico.</i>
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le	6. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 12	
<i>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	
<p>7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e</p>	<p>7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente <b>dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano</b></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 12	
<i>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>	<p><b>ricompresi nel piano generale degli interventi.</b> Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>
<p>8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, <b>si avvale</b> delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6,</p>	<p>8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, <b>può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio</b></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 12 <i>Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
selezionare società specializzate ed indipendenti.	<b>può avvalersi</b> delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.
(...)	(...)



**Articolo 27, comma 6**  
(Gestione di alloggi pubblici)

<b>Legge 30 dicembre 2004, n. 311</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, <b>nonché agli alloggi di cui al comma 442.</b></p>	<p>441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.</p>
<p><b>442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Legge 30 dicembre 2004, n. 311</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2005)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.</b>	
(...)	(...)



**Articolo 27, comma 7**

*(Semplificazione normativa in materia immobiliare - Abrogazione di disposizione relativa a Roma Capitale)*

<b>Legge 15 dicembre 1990, n. 396</b>	
<i>Interventi per Roma, capitale della Repubblica</i>	
Articolo 1 <i>Obiettivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a:	1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a:
<i>a)</i> realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, <b>nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;</b>	<i>a)</i> realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città;
(...)	(...)



**Articolo 27, comma 7-bis**

*(Semplificazione normativa in materia immobiliare - Abrogazione di disposizione relativa ai piani di razionalizzazione degli uffici pubblici)*

<b>Legge 23 dicembre 2000, n. 388</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Articolo 62 <i>Affitti passivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.	1. <i>Identico.</i>
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1».	2. <i>Identico.</i>
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di	3. <i>Identico.</i>

<b>Legge 23 dicembre 2000, n. 388</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Articolo 62 <i>Affitti passivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.</p>	
<p><b>4<sup>22</sup>. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla-osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta;</b></p>	<i>Abrogato</i>

<sup>22</sup> L'abrogazione del presente comma è già prevista dal comma 209 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 208. I citati commi 208 e 209 sono peraltro abrogati dal comma 7-ter dell'articolo 27. Per tale abrogazione si rimanda al corrispondente testo a fronte.

<p><b>Legge 23 dicembre 2000, n. 388</b>  <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato                  (legge finanziaria 2001)</i></p>	
<p>Articolo 62  <i>Affitti passivi</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>decorso tale termine il nulla-osta si intende concesso.</b>	
(...)	(...)



**Articolo 27, comma 7-ter**

*(Semplificazione normativa in materia immobiliare - Abrogazioni su adempimenti in materia di gestione di locazioni passive)*

<b>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<b>208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</b>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)





**Articolo 27, comma 7-quater**  
(*Semplificazione normativa in materia immobiliare - Composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici*)

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204</b>	
<i>Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	
Articolo 3 <i>Composizione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Il Consiglio superiore è costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.	1. <i>Identico.</i>
2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore.	2. <i>Identico.</i>
3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono:  a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204</b>	
<i>Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	
Articolo 3	
<i>Composizione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>superiore, su indicazione del Presidente;</p> <p><i>b)</i> tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;</p> <p><i>c)</i> diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonché due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa;</p> <p><i>d)</i> sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, scelti tra soggetti in possesso di specifiche qualità tecniche, corrispondenti alla importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore;</p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204</b>	
<i>Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	
Articolo 3	
<i>Composizione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;</p> <p>f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonchè in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.</p>	
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio:	4. <i>Identico.</i>
a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;	a) <i>identica;</i>
b) il direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;	b) <i>identica;</i>
c) i direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;	c) <i>identica;</i>
d) il Capo Dipartimento della protezione civile;	d) <i>identica;</i>
e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;	e) <i>identica;</i>
f) il dirigente generale, Capo del Corpo	f) <i>identica;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204</b>	
<i>Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	
Articolo 3	
<i>Composizione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
nazionale dei vigili del fuoco;	
g) il direttore dell'Agenzia del territorio;	<i>g) identica;</i>
<b>h) il direttore dell'Agenzia del demanio;</b>	<i>abrogata</i>
i) il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;	<i>i) identica;</i>
l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;	<i>l) identica;</i>
m) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali;	<i>m) identica;</i>
n) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali;	<i>n) identica;</i>
o) il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali;	<i>o) identica;</i>
p) il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali;	<i>p) identica;</i>
q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;	<i>q) identica;</i>
r) il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;	<i>r) identica;</i>
s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i	<i>s) identica;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204</b>	
<i>Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	
Articolo 3	
<i>Composizione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
servizi tecnici;	
<i>t)</i> il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po.	<i>t) identica;</i>
5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del comune e della provincia in cui l'opera è localizzata, nonchè un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente.	<i>5. Identico.</i>
6. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.	<i>6. Identico.</i>
7. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.	<i>7. Identico.</i>



**Articolo 27, comma 8**  
(*Federalismo demaniale relativo ai beni culturali*)

<b>Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85</b>	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:</p> <p>a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;</p> <p>b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:</p> <p>1) dei fiumi di ambito sovrapregionale;</p> <p>2) dei laghi di ambito sovrapregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;</p> <p>c) gli aeroporti di interesse regionale o</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85</b>	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;</p> <p>d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;</p> <p>e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.</p>	
<p>2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>



<b>Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85</b>	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5	
<i>Tipologie dei beni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.	
<p>3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85</b>	
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-<i>bis</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.</p>	
<p><b>5. In sede di prima applicazione del presente decreto</b> legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento</p>	<p>5<sup>23</sup>. legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di <b>presentazione della domanda di trasferimento</b>, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai</p>

<sup>23</sup> Così nel testo del comma in esame.

<b>Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85</b> <i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.	sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.



**Articolo 28, comma 1**

*(Concorso alla manovra delle regioni - Aliquote addizionale regionale IRPEF)*

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 6	
<i>Addizionale regionale all'IRPEF</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:</p> <p>a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;</p> <p>b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;</p> <p>c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è <b>pari allo 1,23<sup>24</sup></b> per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:</p> <p>a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;</p> <p>b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;</p> <p>c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.</p>
(...)	(...)

<sup>24</sup> Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del presente D.L. n. 201, "Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011".



**Articolo 28, comma 4**

*(Concorso alla manovra delle regioni - Soppressione di termini per l'adeguamento delle Regioni a statuto speciale alle norme sul federalismo fiscale)*

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	
<i>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione</i>	
Articolo 27	
<i>Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, <b>entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2</b> e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).</p>	<p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).</p>
<p>2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	
<i>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione</i>	
Articolo 27	
<i>Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.</p>	
<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>



<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>	
<i>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione</i>	
Articolo 27	
<i>Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:</p> <p>a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;</p> <p>b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;</p> <p>c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).</p>	
(...)	(...)



**Articolo 28, comma 6**

*(Concorso alla manovra delle regioni - Conti di tesoreria ed erogazioni alle regioni per il finanziamento della sanità)*

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 77-quater	
<i>Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al l' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al l' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. <b>Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.</b></p>
<p>5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta</p>	<p>5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta</p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 77-quater	
<i>Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.	dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. <b>Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.</b>
(...)	(...)

**Articolo 28, comma 11**

*(Soppressione attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione IRPEF)*

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 18 <i>Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.	1. <i>Identico.</i>
2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.	2. <i>Identico.</i>
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 18	
<i>Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.	
4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.	4. <i>Identico.</i>
5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.	5. <i>Identico.</i>
<b>6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 18 <i>Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto.</b>	
7. Alle province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.	<i>7. Identico.</i>





**Articolo 28, comma 11-bis**

*(Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di trascrizione)*

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>		
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>		
Articolo 17		
<i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>		
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>		
Articolo 17		
<i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.		
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>		
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>		
Articolo 17		
<i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.</p>		

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>		
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>		
Articolo 17		
<i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.</b>	<i>5. Identico.</i>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)	(...)

**Articolo 28, comma 11-quater**  
*(Divieto di assunzioni negli enti locali)*

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 76		
<i>Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
<p>7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>	<p>7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al <b>50 per cento</b> delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a</p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 76		
<i>Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>		<p>soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>
(...)	(...)	(...)

**Articolo 29-bis, comma 1**

*(Introduzione dell'impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione)*

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 68		
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 68		
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<i>c)</i> acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;	<i>d) identica;</i>	d) acquisizione di programmi informatici <b>appartenenti alla categoria del software libero o</b> a codice sorgente aperto;
<i>e)</i> acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
(...)	(...)	(...)



**Articolo 30, comma 1**  
*(Missioni di pace)*

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 33 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
18. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.	18. Ai fini della proroga fino al <b>31 dicembre</b> 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di <b>1.400</b> milioni di euro per l'anno 2012.
(...)	(...)



**Articolo 30, comma 2**  
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p><b>6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al</b></p>	<i>Abrogato</i>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p><b>materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:</b></p> <p><b>a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;</b></p> <p><b>b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;</b></p> <p><b>c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;</b></p> <p><b>d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.</b></p>	
(...)	(...)

**Articolo 30, comma 3, lett. a)**

*(Finanziamento del trasporto pubblico locale - Soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina e relativa modifica a disposizione su rideterminazione addizionale regionale IRPEF)*

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 2 <i>Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi</p>

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 2	
<i>Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>dell'articolo 7 <b>ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4.</b> All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>	<p>dell'articolo 7. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>
<p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 30, comma 3, lett. b)**

*(Finanziamento del trasporto pubblico locale - Soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina)*

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 8 <i>Ulteriori tributi regionali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 8 <i>Ulteriori tributi regionali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
automobilistica regionale.	
3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.	3. <i>Identico.</i>
<b>4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.</b>	<i>Abrogato</i>
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	5. <i>Identico.</i>



**Articolo 30, comma 3, lett. c)**

*(Finanziamento del trasporto pubblico locale - Soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina: proroga termine)*

**Comma 3, lett. c)**

<b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>	
<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	
Articolo 32	
<i>Misure in materia di finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.	1. <i>Identico.</i>
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla citata legge n. 196 del 2009.	2. <i>Identico.</i>
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.	3. <i>Identico.</i>

<p><b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b></p> <p><i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i></p>	
<p>Articolo 32</p> <p><i>Misure in materia di finanza pubblica</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 201/2011</p>
<p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal <b>2013</b>, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.</p>

**Articolo 30, comma 3-bis**  
(*Trasporto pubblico locale lagunare*)

<b>Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422</b>		
<i>Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>		
Articolo 2 <i>Definizioni</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.	2. <i>Identico.</i>	2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali; <b>per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia.</b>



**Articolo 30, comma 8-bis**

*(Ulteriore finalizzazione Fondo esigenze urgenti ed indifferibili: lavori socialmente utili e sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione)*

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Elenco 3 (articolo 33, comma 1)		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>Articolo 33</p> <p><i>Disposizioni diverse</i></p> <p>1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla</p>	<p>Articolo 33</p> <p><i>Disposizioni diverse</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>Articolo 33</p> <p><i>Disposizioni diverse</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Elenco 3 (articolo 33, comma 1)		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. È altresì rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.		
(...)	(...)	(...)
Elenco 3	Elenco 3	Elenco 3
<b>FINALITA'</b>  - Fondo per le politiche giovanili  - Investimenti Gruppo Ferrovie	<i>Identico</i>	<b>FINALITA'</b>  - Fondo per le politiche giovanili  - Investimenti Gruppo Ferrovie

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Elenco 3 (articolo 33, comma 1)		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di programma con RFI</li> <li>- Professionalizzazione Forze armate - per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»</li> <li>- Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali</li> <li>- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre</li> <li>- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito</li> <li>- Ulteriori esigenze dei Ministeri</li> <li>- Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448</li> <li>- Unione italiana ciechi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di programma con RFI</li> <li>- Professionalizzazione Forze armate - per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»</li> <li>- Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali</li> <li>- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre</li> <li>- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito</li> <li>- Ulteriori esigenze dei Ministeri</li> <li>- Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448</li> <li>- Unione italiana ciechi</li> <li>- <b>Interventi di carattere</b></li> </ul>

<p align="center"><b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b></p> <p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i></p> <p align="center"><i>(Legge di stabilità 2012)</i></p>		
<p align="center">Elenco 3</p> <p align="center">(articolo 33, comma 1)</p>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</b></p> <p><b>- Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.</b></p>



**Articolo 30, comma 8-ter**  
(Trasferimento di risorse dalla società ISA al MIPAAF)

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 4		
<i>Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.	53. <i>Identico.</i>	53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di <b>47,2 milioni</b> di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.
(...)	(...)	(...)



**Articolo 31, comma 1**  
(Esercizi commerciali)

<b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>	
Articolo 3	
<i>Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:</p>	<p>1. <i>Identico</i>:</p>
(...)	(...)
<p><i>d-bis</i>) <b>in via sperimentale</b>, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio <b>ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte</b>;</p>	<p><i>d-bis</i>) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;</p>

<b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</b> <i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>	
Articolo 3 <i>Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)

**Articolo 33, commi 1 e 2***(Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali)*

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<sup>25</sup></b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del	<i>5. Identico:</i>	<i>5. Identico:</i>

<sup>25</sup> Le novelle qui considerate sono riferite all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che a sua volta modificava l'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Nel presente testo a fronte vengono quindi illustrate le modifiche indirettamente introdotte al decreto n. 138 dalle novelle del decreto n. 201 del 2011.

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<sup>25</sup></b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:</p>		
<p>a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<sup>25</sup></b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;		
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante	c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante	c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<sup>25</sup></b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;</p>	<p>all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a <b>diciotto mesi</b> e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;</p>	<p>all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;</p>
<p><i>d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto</i></p>	<p><i>d) identica;</i></p>	<p><i>d) identica;</i></p>



<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<sup>25</sup></b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;</p>		
<p>e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<sup>25</sup></b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;		
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della	f) <i>identica</i> ;	f) <i>identica</i> ;

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138<sup>25</sup></b>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;		
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.	g) <i>identica</i> ;	g) <i>identica</i> ;
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.	5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 <b>e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.</b>	5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali <b>in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),</b> sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
		<b>5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere</b>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 <sup>25</sup>		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 3		
<i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400</b>
(...)	(...)	(...)

**Articolo 35, comma 1**

*(Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)*

<b>Legge 10 ottobre 1990, n. 287</b>		
<i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><i><b>Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza</b></i></p> <p><b>1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza</i></p> <p>1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.</p>
	<p><b>2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della</b></p>	<p>2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza</p>

<b>Legge 10 ottobre 1990, n. 287</b>		
<i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.</b></p>	<p>e del mercato, emette, <b>entro sessanta giorni</b>, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.</p>
	<p><b>3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</b></p>	<p>3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>

**Articolo 36-bis, comma 1**

(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito)

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</b>		
<i>Codice del consumo</i>		
Articolo 21 <i>Azioni ingannevoli</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:</p> <p>a) l'esistenza o la natura del prodotto;</p> <p>b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</b>		
<i>Codice del consumo</i>		
Articolo 21 <i>Azioni ingannevoli</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;</p> <p>c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;</p> <p>d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;</p> <p>e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o</p>		



<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</b>		
<i>Codice del consumo</i>		
Articolo 21 <i>Azioni ingannevoli</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>riparazione;</p> <p>f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;</p> <p>g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.</p>		
<p>2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:</p> <p>a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del</p>	<i>2. Identico.</i>	<i>2 Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</b>		
<i>Codice del consumo</i>		
Articolo 21 <i>Azioni ingannevoli</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;</p> <p>b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.</p>		
<p>3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
		<p><b>3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</b>		
<i>Codice del consumo</i>		
Articolo 21 <i>Azioni ingannevoli</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario</b>
4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.		4. <i>Identico.</i>



**Articolo 38, comma 1**  
(Misure in materia di politica industriale)

<b>Legge 30 dicembre 2004, n. 311</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente <b>e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.</b> Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:</p>	<p>355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:</p>
<p>a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>

<b>Legge 30 dicembre 2004, n. 311</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;	
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate;	<i>c) identica;</i>
<i>c-bis)</i> infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;	<i>c-bis) identica;</i>
<i>c-ter)</i> infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico	<i>c-ter) identica;</i>
	<b><i>c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i></b>

**Articolo 40, comma 1**  
(*Semplificazione registrazione clienti strutture ricettive*)

<b>Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 109		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 109		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>purché munito della fotografia del titolare.</p>		
<p>3. I soggetti di cui al comma 1, <b>anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno.</b> Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. <b>Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo.</b> I soggetti di cui al comma 1 <b>sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza</b> le generalità delle persone alloggiate, <b>mediante consegna di copia della scheda,</b> entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. <b>In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione</b></p>	<p>3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate <b>mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda</b> con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, <b>sentito il</b></p>	<p>3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 <b>comunicano</b> alle questure territorialmente competenti, <b>avvalendosi</b> di mezzi informatici o telematici <b>o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate,</b> secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali</p>



<p align="center"><b>Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</b></p> <p align="center"><i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i></p>		
<p align="center">Articolo 109</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Testo modificato dal D.L. n. 201/2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066</p>
<p><b>inviando, entro lo stesso termine,</b> alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici <b>o mediante fax</b> secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.</p>	<p><b>Garante per la protezione dei dati personali..</b></p>	



**Articolo 40, comma 2, lett. a) e b)**

(Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutela in materia di trattamento dei dati personali: definizioni)

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 4 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Ai fini del presente codice si intende per:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, <b>persona giuridica, ente od associazione</b> , identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;	b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
(...)	(...)
i) «interessato», la persona fisica, <b>la persona giuridica, l'ente o l'associazione</b> cui si riferiscono i dati personali;	i) «interessato», la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
(...)	(...)



**Articolo 40, comma 2, lett. c)**

*(Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutela in materia di trattamento dei dati personali)*

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 5	
<i>Oggetto ed ambito di applicazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.	1. <i>Identico.</i>
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.	2. <i>Identico.</i>
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b> <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 5 <i>Oggetto ed ambito di applicazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
15 e 31.	
<b>3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.</b>	<i>Abrogato</i>

**Articolo 40, comma 2, lett. d)**

*(Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutele in materia di trattamento dei dati personali: diritto di accesso)*

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 9	
<i>Modalità di esercizio</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.	1. <i>Identico.</i>
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.	2. <i>Identico.</i>
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.	3. <i>Identico.</i>
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce	4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b> <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 9 <i>Modalità di esercizio</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 210/2011
per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. <b>Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.</b>	per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.	5. <i>Identico.</i>



**Articolo 40, comma 2, lett. e)**

*(Codice privacy - Esclusione persone giuridiche, enti ed associazioni da tutele in materia di trattamento dei dati personali: trasferimenti in Paesi terzi)*

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 43	
<i>Trasferimenti consentiti in Paesi terzi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:	1. <i>Identico:</i>
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;	a) <i>identica;</i>
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;	b) <i>identica;</i>
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;	c) <i>identica;</i>
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può	d) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 43	
<i>Trasferimenti consentiti in Paesi terzi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;	
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;	e) <i>identica;</i>
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;	f) <i>identica;</i>
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,	g) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b> <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 43 <i>Trasferimenti consentiti in Paesi terzi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;	
<b><i>h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.</i></b>	<i>abrogata</i>



**Articolo 40, comma 3**  
(*Permesso di soggiorno lavoratori stranieri*)

<b>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 5 <i>Permesso di soggiorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico	9. <i>Identico.</i>
	<p><b>9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal</b></p>

<p><b>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</b>  <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i></p>	
<p>Articolo 5  <i>Permesso di soggiorno</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;</b></p> <p><b>b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.</b></p>

**Articolo 40, comma 4**

*(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese - Registro lavoratori)*

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 39	
<i>Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 39	
<i>Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.	
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.	3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro <b>la fine</b> del mese successivo.
(...)	(...)



**Articolo 40, comma 5**  
(*Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere*)

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
<p>2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto</p>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.</p>		
<p>3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.</p> <p>L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica</p>		

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
amministrazione.		
<p>4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.		
5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:</p> <p>a) i parametri da sottoporre a controllo;</p> <p>b) la frequenza e la durata del monitoraggio.</p>		
<p>6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma</p>		
<p>7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di</p>	<p>7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di</p>	<p>7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di</p>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla</p>	<p>rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. <b>Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.</b> La regione, acquisito il parere del comune e</p>	<p>rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia</p>



<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del</p>	<p>della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli</p>	<p>interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,</p>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.</p>	<p>effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per</p>	<p>le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed</p>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.	il completamento degli interventi medesimi.
8. 1 criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati <b>con attività in esercizio</b> , garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed	9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della	9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 242		
<i>Procedure operative ed amministrative</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.</p>	<p>cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.</p>	<p>cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. <b>Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.</b></p>

**Articolo 40, comma 6**

*(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese - Imprese autoriparazione)*

<b>Decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 406</b> <i>Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p><b>1. Sono approvate le tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC 195-05, NC 195-06, NC 195-07; NC 195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento del quale - viste dal Ministero proponente - fanno parte integrante, riguardanti le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell'attività di autoriparazione nonché quelle di cui debbono essere dotate le imprese esercenti detta attività rispettivamente nelle sezioni previste nell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122:</b></p> <p><b>a) meccanica e motoristica;</b></p> <p><b>b) carrozzeria;</b></p> <p><b>c) elettrauto;</b></p> <p><b>d) gommista.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p><b>1. Sono approvate le tabelle C.U.N.A. NC 195-14, NC 195-16, NC 195-17, NC 195-19, NC 195-22, NC 195-26, NC 195-28, NC 195-29, NC 195-30,</b></p>	<p><i>Decreto interamente abrogato</i></p>

<b>Decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 406</b>	
<i>Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p><b>NC 195-31, NC 195-32, NC 195-33, NC 195-34, allegate al presente regolamento, del quale - viste dal Ministero proponente - fanno parte integrante, riguardanti le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione limitate ad alcune soltanto di quelle proprie di ciascuna delle sezioni indicate all'articolo 1.</b></p> <p><b>2. Le attività limitate per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1 sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- attività di autoriparazione - sezione elettrauto e motoristica - sottosezione ciclomotori e motoveicoli;</b></li> <li><b>- attività di autoriparazione - sezione elettrauto - sottosezione ciclomotori e motoveicoli;</b></li> <li><b>- attività di autoriparazione - sezione gommista - sottosezione ciclomotori e motoveicoli;</b></li> <li><b>- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione veicoli industriali ed autobus;</b></li> <li><b>- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica - sottosezione macchine agricole ed operatrici;</b></li> <li><b>- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica - sottosezione sistemi di alimentazione del combustibile;</b></li> <li><b>- attività di autoriparazione - sezione</b></li> </ul>	

<b>Decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 406</b> <i>Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p><b>meccanica e motoristica - sottosezione rettifica motori;</b></p> <p><b>- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica - sottosezione radiatorista;</b></p> <p><b>- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica - sottosezione impianti GPL-metano;</b></p> <p><b>- attività di autoriparazione - sezione meccanica e motoristica - sottosezione sostituzione marmitte, montaggio ganci di traino;</b></p> <p><b>- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione verniciatura;</b></p> <p><b>- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione lattoneria;</b></p> <p><b>- attività di autoriparazione - sezione carrozzeria - sottosezione veicoli da campeggio e simili.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b></p> <p><b>1. Le attrezzature e le strumentazioni indicate nel presente decreto possono essere sostituite da altre attrezzature e strumentazioni più complesse che svolgano la stessa funzione, con identico livello di precisione ed affidabilità.</b></p> <p><b>2. Il D.M. 16 marzo 1994, n. 358 del Ministero dei trasporti e della navigazione (pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla</b></p>	

<b>Decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 406</b> <i>Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1994), recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbano essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.</b>  <b>Tabelle</b> <i>(omissis)</i>	



**Articolo 40, comma 7**

*(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese -  
Semplificazione in materia di composti organici volatili)*

<b>Decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali <b>o per gli utenti</b> e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;	o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;
(...)	(...)



**Articolo 40, comma 9-bis**  
(*Cessione di impianti radiotelevisivi*)

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 27		
<i>Trasferimenti di impianti e rami d'azienda</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive analogiche private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 27		
<i>Trasferimenti di impianti e rami d'azienda</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.		
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero,	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 27		
<i>Trasferimenti di impianti e rami d'azienda</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
possono essere oggetto di trasferimento.		
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 27		
<i>Trasferimenti di impianti e rami d'azienda</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
concessione.		
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti analogiche di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>
		<b>7-bis. La cessione anche di un singolo impianto</b>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 27		
<i>Trasferimenti di impianti e rami d'azienda</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.</b>





**Articolo 41, comma 1**  
(Programmazione delle opere strategiche)

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 161	
<i>Oggetto e disciplina comune applicabile</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il</p>	<p><b>1-quater.</b> Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il</p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 161	
<i>Oggetto e disciplina comune applicabile</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.</p>	<p>reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, <b>per ciascuna infrastruttura</b> i soggetti aggiudicatori <b>presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto</b> dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 <b>e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b)<sup>26</sup>, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.</b></p>
<p><i>1-ter.</i> Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.</p>	<p><b>1-bis.</b> Nell'ambito del programma di cui al comma 1, <b>il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:</b></p> <p><b>a) coerenza con l'integrazione con</b></p>

<sup>26</sup> Cassa Depositi e Prestiti o società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario.

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>  <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 161  <i>Oggetto e disciplina comune applicabile</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 201/2011</p>
	<p><b>le reti europee e territoriali;</b></p> <p><b>b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;</b></p> <p><b>c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.</b></p>
	<p><b>1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:</b></p> <p><b>a) le opere da realizzare;</b></p> <p><b>b) il cronoprogramma di attuazione;</b></p> <p><b>c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;</b></p> <p><b>d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.</b></p>



**Articolo 41, comma 2, lett. a)**  
*(Approvazione unica del progetto preliminare)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
Articolo 169  <i>Varianti</i>  (...)	Articolo 169  <i>Varianti</i>  (...)
	<p align="center"><b>Articolo 169-bis</b></p> <p align="center"><i>Approvazione unica progetto preliminare</i></p> <p><b>1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo é approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<p><b>rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.</b></p> <p><b>2. Il progetto definitivo é corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:</b></p> <p><b>a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;</b></p> <p><b>b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;</b></p> <p><b>c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.</b></p> <p><b>3. Il progetto definitivo é rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<p>nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.</p> <p>4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l'articolo 166, comma 2.</p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<b>5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore é pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, é vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.</b>



**Articolo 41, comma 2, lett. b)**

*(Approvazione unica del progetto preliminare: funzioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 163	
<i>Attività del Ministero delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscrivere tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>a) promuove e riceve le proposte degli</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 163	
<i>Attività del Ministero delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;	
<i>b)</i> promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e	<i>d) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 163	
<i>Attività del Ministero delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
della successiva realizzazione delle infrastrutture;	
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;	e) <i>identica</i> ;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive;	f) <i>identica</i> ;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.	f-bis) <i>identica</i> ;

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 163 <i>Attività del Ministero delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<b><i>f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.</i></b>

**Articolo 41, comma 3**

*(Riduzione dei termini per l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi di delibere CIPE)*

<b>Legge 24 dicembre 2003, n. 350</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale</p>	<p>177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale</p>

<b>Legge 24 dicembre 2003, n. 350</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.</p>	<p>dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare. <b>Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma é emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine é pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.</b></p>
(...)	(...)

**Articolo 41, comma 5-bis**  
(Nuova procedura per la finanza di progetto per le infrastrutture strategiche)

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
Articolo 175 <i>Promotore</i>		Articolo 175 <b><i>Finanza di progetto</i></b>
1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella <i>Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria</i> , la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.	1. <i>Identico</i>	1. Il Ministero pubblica <b>nel</b> sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella <i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella <b>dell'Unione europea</b></i> , la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui <b>all'articolo 161</b> , comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure <b>della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo</b> . Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.</b></p>
		<p><b>3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.</b></p>



<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<i>(vedi il raffronto con il comma 5)</i>
		<p><b>5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177<sup>27</sup>, deve specificare che:</b></p> <p><b>a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi</b></p>

<sup>27</sup> Vedi anche - come indicato nel comma 3 dell'art. 153 del Codice dei contratti pubblici - l'articolo 144 e in particolare il suo comma 3.

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;</b></p> <p><b>b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;</b></p> <p><b>c) il promotore, o eventualmente altro</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>concorrente prescelto ai sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.</b></p>
<p>2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire,</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	<p><b>13.</b> È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare <b>al soggetto aggiudicatore</b> studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui <b>all'articolo 161</b>, non presenti nella lista di cui al comma 1 <b>del presente articolo.</b> <b>Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.</p>		<p><b>Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.</b></p>
		<p><b>14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75 e</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessario, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente a integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta è rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<p><b>eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della</b></p>



<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo-</b>
		<b>6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatario valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina il promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.</b>
		<b>7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all'articolo 153, comma</b>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>13, primo periodo.</b>
		<b>8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.</b>
3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.		<b>9.</b> Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, <b>comma 3.</b> A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono	4. <i>Identico</i>	<b>10.</b> Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.		riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.
5. La gara di cui all'articolo 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177.	5. <i>Identico</i>	<b>4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.</b>
		<b>11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al</b>

<p align="center"><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b></p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
		<b>comma 9.</b>
		<b>12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.<sup>28</sup></b>

---

<sup>28</sup> Vedi anche il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14 del presente articolo.

**Articolo 42, commi 1, 2, lett. b) e c) e comma 4**  
*(Cessione di immobili nelle concessioni, anticipazione della gestione delle opere oggetto di concessione, durata delle nuove concessioni)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.	1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica <b>eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.</b>
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.	2. <i>Identico</i>
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.	3. <i>Identico</i>
4. Tuttavia, il soggetto concedente	4. Tuttavia, il soggetto concedente

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.</p>	<p>stabilisce in sede di gara anche un prezzo <b>nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate</b>, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.</p>
<p>5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.</p>	<p><b>5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<b>costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione.</b>
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.	6. <i>Identico</i>
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo.	7. <i>Identico</i>
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o	8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.	condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. <b>Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.</b>
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico - finanziaria della gestione dell'opera.	9. <i>Identico</i>
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei	10. <i>Identico</i>



<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143 <i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.	



**Articolo 42, comma 2, lett. a)**

*(Anticipazione della gestione funzionale ed economica di opere oggetto della concessione)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 3 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201 /2011
(...)	(...)
<p>11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.</p>	<p>11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. <b>La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.</b></p>
(...)	(...)



**Articolo 42, commi 8 e 9-bis**

*(Agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari al fine di realizzare nuove infrastrutture con il sistema della finanza di progetto)*

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. ( <i>Legge di stabilità 2012</i> )		
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:</p>	<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge <b>nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN - T NETWORK)</b>, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono</p>	<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture <b>stradali e autostradali, anche di carattere regionale</b>, con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN - T NETWORK), riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono</p>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. ( <i>Legge di stabilità 2012</i> )		
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:	essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b>		
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. ( <i>Legge di stabilità 2012</i> )		
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;		
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.	<i>c) identica.</i>	<i>c) identica.</i>
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da	<i>2. Identico</i>	<i>2. Identico</i>

<p align="center"><b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b></p> <p align="center">Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (<i>Legge di stabilità 2012</i>)</p>		
<p align="center">Articolo 18</p> <p align="center"><i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066</p>
<p>approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.</p>		



**Articolo 42, comma 9**

*(Riassegnazione di somme elargite per scopi del Ministero dei beni culturali)*

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Elenco 1	
<i>Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<i>14. Ministero per i beni e le attività culturali</i>	<i>14. Ministero per i beni e le attività culturali</i>
<b>Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2</b>	<i>abrogata</i>
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83	Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83
<b>Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8</b>	<i>abrogata</i>
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3	Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110



**Articolo 43, comma 4**

*(Abrogazione di norme disciplinanti iter procedurali per l'approvazione di modifiche alle convenzioni di concessione)*

<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>	
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>	
Articolo 8-duodecies	
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n.</p>	<p>2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata</p>

<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>	
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>	
Articolo 8-duodecies <i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima. <b>Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.</b>	nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.
(...)	(...)
<b>Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i>	
Articolo 21 <i>Concessioni autostradali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
[ <i>I commi 1 e 2 sono stati abrogati dai D.L. 262/2006 e 185/2008</i> ]	
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni	3. <i>Identico</i>

<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>	
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>	
Articolo 8-duodecies	
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.	
<b>4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata Delibera CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</b>	<i>4. Abrogato</i>
5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente	<i>5. Identico</i>

<p><b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i></p>	
<p>Articolo 8-duodecies</p> <p><i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.</p>	
(...)	(...)

**Articolo 43, comma 5***(Affidamento dei contratti e individuazione dei soggetti concessionari)*

<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>		
Articolo 8-duodecies <i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
(...)	(...)	(...)
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della	2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della	2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della

<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>		
Articolo 8-duodecies		
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima. <b>Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre</b></p>	<p>convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.</p>	<p>convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.</p>



<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>		
Articolo 8-duodecies		
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<b>2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni<sup>29</sup>.</b>		
2-bis. La società ANAS S.p.a., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento	<i>2-bis. Identico</i>	<i>2-bis. Identico</i>

<sup>29</sup> La soppressione di questo periodo è disposta dal comma 4 dell'articolo 43 del disegno di legge in esame. (vd.)

<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>		
Articolo 8-duodecies		
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.a. in ordine ai contenuti del bando di gara e del relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonché l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche</p>		

<b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b>		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i>		
Articolo 8-duodecies		
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.</p>		
	<p><b>2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero</b></p>	<p>2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del</p>

<p align="center"><b>Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59</b></p> <p align="center"><i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee</i></p>		
<p align="center">Articolo 8-duodecies</p> <p align="center"><i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i></p>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
	<p><b>all'articolo 153 del medesimo decreto.</b></p>	<p>medesimo decreto. <b>A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo.</b></p>

**Articolo 43, comma 15**

*(Collaudo statico delle grandi dighe e delle opere complementari e accessorie realizzate prima del 1972)*

<b>Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507</b>		
<i>Misure urgenti in materia di dighe</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dal A.S. n. 3066
<p>1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507</b>		
<i>Misure urgenti in materia di dighe</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dal A.S. n. 3066
<p>prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.</p>		
(...)	(...)	(...)
5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni	5. <i>Identico</i>	5. <i>Identico</i>

<b>Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507</b>		
<i>Misure urgenti in materia di dighe</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dal A.S. n. 3066
opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.		
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.	<i>6. Identico</i>	<i>6. Identico</i>
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	<i>7. Identico</i>	<i>7. Identico</i>
<i>7-bis.</i> L'approvazione	<i>7-bis.</i> L'approvazione	<i>7-bis.</i> L'approvazione

<b>Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507</b>		
<i>Misure urgenti in materia di dighe</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dal A.S. n. 3066
<p>tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 , alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.</p>	<p>tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 , alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla legge 5 novembre 1971, n. 1086. <b>Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate precedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro tre mesi dall'entrata in</b></p>	<p>tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 , alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate precedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro <b>dodici</b> mesi <b>dalla data di</b> entrata in vigore <b>della</b></p>



<p><b>Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507</b></p> <p><i>Misure urgenti in materia di dighe</i></p>		
<p>Articolo 1</p>		
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 201 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dal A.S. n. 3066</p>
	<p><b>vigore del presente decreto i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.</b></p>	<p>presente <b>disposizione</b> i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.</p>



**Articolo 44, comma 2**

*(Abrogazione della disposizione relativa all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 81 <i>Criteri per la scelta dell'offerta migliore</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	1. <i>Identico.</i>
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.	2. <i>Identico.</i>
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.	3. <i>Identico.</i>
<b>3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 81 <i>Criteri per la scelta dell'offerta migliore</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<b>più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</b>	

**Articolo 44, comma 4***(Modifiche alle disposizioni transitorie in materia di Conferenza di servizi)*

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 4	
<i>Costruzione delle opere pubbliche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere <i>s</i> ), numero 1), <i>t</i> ), numero 2), e <i>z</i> ), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.	10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere <i>s</i> ), numero 1), <i>t</i> ), numero 2), e <i>z</i> ), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni <b>pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b> alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10- <i>bis</i> . Le disposizioni di cui al comma 2, lettera <i>r</i> ), numeri 2- <i>bis</i> ) e 2- <i>ter</i> ), lettera <i>s</i> ), numeri 1) e 1- <i>bis</i> ), lettera <i>t</i> ), numero 01), e lettera <i>u</i> ), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.	10- <i>bis</i> . Le disposizioni di cui al comma 2, lettera <i>r</i> ), numeri 2- <i>bis</i> ) e 2- <i>ter</i> ), lettera <i>s</i> ), numeri 1) e 1- <i>bis</i> ), lettera <i>t</i> ), numero 01), e lettera <i>u</i> ), si applicano alle opere i cui progetti preliminari <b>sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino</b> alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.



**Articolo 44, comma 5, primo periodo**  
*(Ripristino di norme abrogate, relative all'affidamento dei servizi di progettazione)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 91 <i>Procedure di affidamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 201 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. n. 3066
<p>1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, <b>di importo pari o superiore a 100.000 euro</b> si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.</p>





**Articolo 44, comma 5, secondo periodo**  
*(Abrogazione di norme relative all'affidamento dei servizi di progettazione)*

<b>Legge 11 novembre 2011, n. 180</b>	
<i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i></p> <p><b>1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».</b></p>	<p><i>Articolo abrogato<sup>30</sup></i></p>

---

<sup>30</sup> In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 12, il testo dell'articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 torna ad essere quello vigente prima della modifica. *(vedi il primo periodo dell'articolo 44, comma 5 del presente Atto senato)*



**Articolo 44, comma 6**

*(Nuove ipotesi di scorrimento delle graduatorie per l'affidamento del contratto)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 140 <i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.</p>	<p>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e <b>concordato preventivo dello stesso</b> o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, <b>o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,</b> potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.</p>
(...)	(...)



**Articolo 44, comma 7**

*(Misure volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese nella realizzazione di opere pubbliche)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 2 <i>Principi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.	1. <i>Identico</i>
	<b>1-bis.</b> Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
	<b>1-ter.</b> La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 2 <i>Principi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.	<i>2. Identico</i>
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.	<i>3. Identico</i>
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.	<i>4. Identico</i>

**Articolo 44, comma 8, lett. a)**

*(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)*

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>  <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Capo IV                  Sezione IV  <i>Garanzie e verifiche della progettazione</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 112-bis</b>  <i>(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)</i></p> <p><b>1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.</b></p>





**Articolo 44, comma 8, lett. b)**

*(Applicazione della consultazione preliminare ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali)*

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 206 <i>Norme applicabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori</p>	<p>1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le</p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 206	
<i>Norme applicabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.</p>	<p>varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; <b>112-bis</b>; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.</p>

**Articolo 45, comma 1**  
(Rilascio del permesso di costruire)

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>	
Articolo 16	
<i>Contributo per il rilascio del permesso di costruire</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7<sup>31</sup>, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali</b>

<sup>31</sup> Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</b>  <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i></p>	
<p>Articolo 16  <i>Contributo per il rilascio del permesso di costruire</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
	<p><b>all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, é a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</b></p>
<p>3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

**Articolo 45, comma 2, lett. a)**

*(Giudizio di idoneità per i materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore)*

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>	
Articolo 52	
<i>Tipo di strutture e norme tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:</p> <p>a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;</p> <p>b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;</p> <p>c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri</p>	<p><i>1. Identico</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>	
Articolo 52 <i>Tipo di strutture e norme tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;  d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.	
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli <b>in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi</b> deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.	2. Qualora vengano usati <b>materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità</b> deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	3. <i>Identico</i>

**Articolo 45, comma 2, lett. b)**

*(Procedure per l'autorizzazione ad effettuare prove sui materiali da costruzione)*

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</b></p> <p><i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Laboratori</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:</p> <p><i>a)</i> i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;</p> <p><i>b)</i> il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);</p> <p><i>b-bis)</i> il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;</p> <p><i>b-ter)</i> il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.</p>	<p><i>1. Identico</i></p>
<p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, <b>sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici</b>, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.</p>	<p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.</p>
<p>3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica</p>	<p><i>3. Identico</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>	
Articolo 59 <i>Laboratori</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
utilità.	



**Articolo 45, comma 3**

*(Semplificazione di procedure per l'approvazione di accordi di programma per la realizzazione di interventi previsti dal Piano casa)*

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 11 <i>Piano Casa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
(...)	(...)
<p>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.</p>	<p>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del <b>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.</p>



**Articolo 45, comma 4**

*(Competenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'adozione degli accordi di programma per il Piano casa)*

<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009</b>	
<i>Piano nazionale di edilizia abitativa</i>	
Articolo 4	
<i>Accordi di programma e infrastrutture strategiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di</p>	<p>2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del <b>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di</p>

<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009</b>	
<i>Piano nazionale di edilizia abitativa</i>	
Articolo 4	
<i>Accordi di programma e infrastrutture strategiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.	cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati anche ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	3. <i>Identico</i>
4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, gli interventi sono attuati con le modalità di approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163.	4. <i>Identico</i>

**Articolo 47, comma 1**

*(Estensione del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali al finanziamento di infrastrutture strategiche. Nuova denominazione del Fondo)*

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 32	
<i>Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 201/2011
<p>1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.</p>	<p>1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e <b>relativo a opere di interesse strategico</b>" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.</p>
(...)	(...)





## Ultimi dossier del Servizio Studi

310	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2011). Edizione provvisoria
311	Dossier	La decisione di bilancio per il 2012 - A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014" - Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione - Edizione provvisoria
312	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2012: A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014"
313	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2968 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)
314	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 2969 e 2968
315	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" Gli emendamenti del Governo in Commissione - Le Novelle
316	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" Gli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione - Schede di lettura - Edizione provvisoria
317	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" Le modifiche approvate dalla Commissione bilancio - Edizione provvisoria
318	Dossier	Incontro delle Commissioni Affari Esteri e Difesa della Camera e del Senato con il Capo del Dipartimento per il sostegno logistico alle operazioni di pace delle Nazioni Unite
319	Dossier	Spagna Sistema elettorale. Elezioni 2011. ( <i>edizione provvisoria</i> )
320	Documentazione di base	Il programma nucleare iraniano e l'AIEA: recenti documenti
321	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2769 "Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale" La Corte penale internazionale: profili giuridico-internazionali
322	Dossier	Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851, 2881, 2890 e 2965

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".